

# RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE

DI SERVIZIO

ANNO XII - N. 7-8-9-10-11-12

LUGLIO-AGOSTO-SETT.-OTT.-NOV.-DIC. 1960

## SOMMARIO

### I. ARTICOLI ORIGINALI

- 1) *Questione di competenza costituzionale e giurisdizionale (dagli « Studi in onore di Guido Zanobini »)* dell'avv. GIUSEPPE GUGLIELMI . . . . . Pag. 65
- 2) *I termini per l'accertamento e per la iscrizione a ruolo delle imposte dirette*, dell'avv. GIUSEPPE AZZARITI . . . . . » 69

### II. NOTE DI DOTTRINA

- 1) *Rivista tecnico-giuridica della pesca*, diretta dall'avv. GIULIO SCALFATI, recensione critica . . . . . Pag. 74
- 2) EDOARDO BONASI BEFFUCCI - MARIO FABIANI: *Codice della proprietà industriale e del diritto di autore*, recensione critica . . . . . » 74

### III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA


- 1) Costituzione della Repubblica - Registro - Accertamenti di maggior valore - Termine - Legittimità costituzionale del D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25 (Corte Costituzionale) . . . . . Pag. 75
- 2) Cassazione - Ricorso ex art. 111 Cost. - Applicabilità norme generali - Luogo di notifica - Art. 330 C. p. c. - Elezione domicilio - Ritualità notifica presso domiciliatario (Corte di Cassazione) . . . . . » 76
- 3) Comuni e Province - Scioglimento di Consiglio Comunale a sensi dell'art. 233 della legge comunale e provinciale del 1915 - Mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato - Conseguenze (Consiglio di Stato) . . . . . » 77
- 4) Espropriazione - Occupazione ultra-biennale; illiceità - Effetti del decreto di espropriazione sopravvenuto nel corso del giudizio per risarcimento dei danni (Corte di Cassazione) . . . . . » 78
- 5) Imposta di successione - Riscossione - Dichiarazione di fallimento *post mortem* - Creditori del fallito - Preferenza sul credito per imposta di successione (Corte di Cassazione) . . . . . » 81
- 6) Imposta di successione - Liquidazione - Dichiarazione di fallimento *post mortem* - Deduzione del passivo - In base ai criteri e alle prescrizioni di cui alla legge sulla imposta di successione (Corte di Cassazione) . . . . . » 81
- 7) Leggi - Costituzione della Repubblica - Leggi non contenenti norme generali ed astratte - Previsioni della Costituzione - Non tassatività - Leggi di approvazione e di autorizzazione di contratti tra lo Stato e privati - Costituzionalità - Conferimento di validità ed efficacia ai contratti - Deroga alle norme imperative preesistenti (Corte di Cassazione) . . . . . » 84

### IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Assegnazione alloggi costruiti col contributo dello Stato - Mancata occupazione nel termine dell'art. 98 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 - Decadenza (Commissione di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica) . . . . . Pag. 89
- 2) Cessione di crediti - Accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante - Cauzione; non è compresa (Corte di Appello di Bologna) . . . . . » 91
- 3) Giurisdizione - Pretesa dei cittadini prigionieri di guerra in U. S. A. per prestata cooperazione - Diritti soggettivi - Limiti (Tribunale di Milano) . . . . . » 92
- 4) Imposte e tasse - Imposta straordinaria sul patrimonio - Avviso di accertamento in rettifica - Intestazione agli eredi del contribuente - Notifica ad uno solo degli eredi - Nullità (Commissione Centrale delle Imposte Straordinarie sul Patrimonio) . . . . . » 94

### V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI . . . . . Pag. 98





# RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE

DI SERVIZIO

ANNO XII — N. 7-8-9-10-11-12

LUGLIO-AGOSTO-SET.-OTT.-NOV.-DIC. 1960

## QUESTIONE DI COMPETENZA COSTITUZIONALE E GIURISDIZIONE

STUDI IN ONORE DI GUIDO ZANOBINI

L'art. 134 della Costituzione attribuisce, fra l'altro, alla Corte Costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.

La VII disposizione transitoria, secondo comma, disponeva che, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 avrebbe avuto luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, pertanto, le controversie indicate nell'articolo 134 e, fra queste, la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni è devoluta alla competenza esclusiva della Corte, restandone preclusa, a nostro avviso, la cognizione, anche in via incidentale, a qualunque organo di giurisdizione, ordinario o speciale, ancorchè dall'ordinamento preesistente fosse ad esso attribuita, con o senza limitazioni, in via principale o incidentale. Deve ritenersi, infatti, che l'articolo 134, in relazione al secondo comma della VII disposizione transitoria, abbia abrogato o modificato le norme dell'ordinamento preesistente, che attribuivano all'autorità giudiziaria ed al Consiglio di Stato il potere di conoscere, in via incidentale o principale, del vizio d'incompetenza costituzionale, con l'ulteriore conseguenza ch'esso può esser fatto valere esclusivamente dai soggetti costituzionali, che rivendicano la competenza, non dal cittadino a pretesa tutela di un suo diritto o interesse legittimo.

In questo breve studio riteniamo di poter dimostrare non solo l'esattezza del nostro assunto, ma anche l'insussistenza di un preteso suo contrasto con l'art. 113 della Costituzione.

La questione, per quanto ci consta, fu prospettata per la prima volta alla Corte di Cassazione nella causa Finanze-Comune di Canicatti ed altri, decisa con sentenza n. 4141/57 (in *Rass. Avv. Stato*, 1957, 188; in *Giur. Cost.*, 1958, 1083 e in *Foro It.*, 1958, I, 1137). In questa occasione la Corte, pur riconoscendo espressamente che il giudizio sui conflitti di attribuzione è riservato, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 e seg. legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte Costituzionale, affermò nella specie la sua giurisdizione, perchè escluse che sussistesse il denun-

ciato conflitto e ciò sotto un duplice profilo: subiettivo, perchè la controversia aveva luogo non fra Stato e Regione (Siciliana) ma fra enti diversi; obiettivo, perchè era sorta non in seguito alla emanazione di un atto dello Stato o della Regione, ma in sede di rivendica di un bene detenuto da terzi, i quali si difendevano negando che proprietario di esso fosse ancora lo Stato ed affermando che, ai sensi degli artt. 32 e 33 S. S. Sic., ne era divenuta proprietaria la Regione siciliana.

La questione, perciò, ad avviso della Corte, non involgeva alcuna indagine sulla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero alla Regione e, conseguentemente, esulava dalla competenza esclusiva della Corte Costituzionale.

Nonostante queste premesse, la Corte decise che i beni del soppresso p.n.f. non erano stati trasferiti alla Regione siciliana, ai sensi degli artt. 32 e 33 S. S. Sic., e che, pertanto, ogni potere di amministrazione e disposizione di essi spettava allo Stato; La Corte decise, cioè, una vera e propria questione di competenza costituzionale e, per di più, in assenza dei legittimi contraddittori. Successivamente si pronunziò la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza 19 giugno 1958, n. 37 (in *Foro it.*, 1958, I, 1061), decise, in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, una controversia obiettivamente identica alla precedente, avente come oggetto principale l'appartenenza dei beni del demanio marittimo (e quindi la titolarità dei relativi poteri amministrativi) allo Stato o alla Regione.

La questione fu, sotto diverso profilo, sottoposta all'esame della Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso decisione del Consiglio di Stato, adito dalla Regione siciliana, la quale aveva impugnato un decreto interministeriale di sdemanializzazione di talune zone di spiaggia in Sicilia.

Con la sentenza 3872/58 (in *Rass. Avv. Stato*, 1959, 19) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiarò l'assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato sulla questione, la quale implicava la risoluzione di un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, a risolvere il quale, affermava la Corte, è esclusivamente competente la Corte Costituzionale, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Questione in parte analoga era stata decisa in senso contrario dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 3619/58 su ricorso del Ministero dei lavori pubblici contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Snia Viscosa S.p.A.

Con questa sentenza, che sostanzialmente condidiamo, la Corte escluse che nella specie sussistesse un conflitto di attribuzione in base a due considerazioni, la prima delle quali soltanto, però, è, a nostro avviso, esatta: l'art. 7 S.S.V.A., relativo alla concessione novantanovenale alla Regione delle acque pubbliche esistenti nel suo territorio, che alla data del 7 settembre 1945 non fossero già oggetto di concessione, non attuava un integrale trasferimento di pubblici poteri dello Stato alla Regione; la controversia rifletteva un oggetto concreto, il diritto alla utilizzazione delle acque, che rappresentava *un prius* rispetto al conflitto di attribuzione.

Questa seconda considerazione è inesatta, come già si è dimostrato; esatta, invece, è la prima, perchè effettivamente l'art. 7 S.S.V.A., che riproduce il contenuto dell'art. 1 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, non attua un trasferimento di funzioni e di beni dallo Stato alla Regione, ma attribuisce a questa una posizione derivata, di diritto comune, quale è quella del concessionario, sia pure a titolo gratuito e per novantanove anni.

Interveniva successivamente la sentenza 18 maggio 1959, n. 31 (in *Rass. Avv. Stato*, 1959, 51 e in *Giur. Cost.*, 1959, n. 385, con nota contraria del Cassarino, fondata però sull'erroneo presupposto che fosse pacifica l'interpretazione degli artt. 32 e 33 S. S. Sic.) con la quale la Corte Costituzionale, dopo aver ravvisato nella controversia un vero e proprio conflitto di attribuzione costituzionale, riaffermava la propria esclusiva competenza a giudicare della appartenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle potestà amministrative relative a quel bene. Con la predetta sentenza la Corte precisava che in questa controversia non poteva parlarsi di *disponibilità* come sinonimo di *proprietà* del bene; ma piuttosto di *assegnazione* alla Regione di beni o categorie di beni dello Stato in base alle norme contenute negli artt. 32 e 33 S. S. Sic., fatta in relazione alle funzioni pubbliche attribuite alla Regione, per cui ogni questione relativa non poteva essere risolta se non con riferimento alle rispettive sfere di competenza.

Mentre per quanto attiene alle controversie fra Stato e Regione, dunque, non v'è contrasto fra la giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella della Corte di Cassazione, a cui si sono adeguate prontamente le Corti di merito (App. Torino, 29 febbraio 1960, Regione Valle d'Aosta-Finanze, in *Rass. Avv. Stato*, 1960), qualche perplessità rimane relativamente alle controversie fra uno dei due soggetti costituzionali ed il terzo ovvero fra terzi, non potendo dirsi che la sentenza 26 ottobre 1957, n. 4141 (MAZZELLA: *Sulla competenza a decidere le controversie tra Stato e Regione relative a beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili*, in « *Rass. Avv. Stato* », 1958, 79) sia stata del tutto superata dalla successiva 12 dicembre 1958, n. 3872. Questa, infatti, negò la giurisdizione

comune soprattutto sotto il profilo che la questione integrante un conflitto di attribuzione costituzionale, era stata dedotta in via principale e costitutiva, perciò, l'oggetto della decisione; la precedente sentenza, invece, aveva affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria non tanto perchè la controversia non si svolgeva fra soggetti costituzionali (Stato e Regione), quanto sotto il profilo che oggetto del giudizio era una questione di proprietà e, pertanto, della questione di competenza costituzionale essa doveva decidere solo in via incidentale, ai fini dell'accertamento della proprietà in capo ad uno degli enti.

Sotto questo profilo la questione di competenza costituzionale potrebbe insorgere anche in una controversia fra privati, ad esempio in materia di diritti derivanti da una concessione amministrativa, che si assumesse ex-adverso assentita dall'ente privo di competenza, onde la necessità di approfondire l'esame della questione, accertando se il procedimento stabilito per la risoluzione dei conflitti di attribuzione non sia preclusivo di ogni altro anche incidentale, e se dalle norme costituzionali, che ripartiscono la competenza amministrativa fra Stato e Regioni possano sorgere diritti soggettivi e interessi legittimi in capo ai privati cittadini.

La questione, com'è evidente, acquista molto maggior gravità in relazione alla giurisdizione del Consiglio di Stato, sia perchè la questione di competenza è ivi dedotta in via principale, sia perchè trattasi di giurisdizione di annullamento, che finirebbe con l'essere concorrente con la giurisdizione della Corte Costituzionale, la quale in materia ha pienezza di effetti perchè dichiara l'ente, cui spettano le attribuzioni in contestazione, e annulla l'atto emanato fuori dei limiti della competenza.

Gl'inconvenienti del sistema concorrente sono tali, che la sola loro enunciazione sarebbe sufficiente a convincere dell'assurdità di una tale possibilità.

In primo luogo, ove il ricorso fosse proposto contemporaneamente dal privato al Consiglio di Stato e dall'ente, diverso da quello, che ha emanato il provvedimento, alla Corte Costituzionale, lamentando il primo la lesione di un suo interesse legittimo e il secondo l'invasione della sua sfera di attribuzione sempre per effetto dello stesso provvedimento, potrebbe aversi contrasto di giudicato, con la ulteriore conseguenza che la pronunzia della Corte, avendo effetto *erga omnes* affermerebbe o negherebbe con effetti assoluti la competenza negata o affermata dal Consiglio di Stato con effetti limitati a quel provvedimento ed eventualmente a quel soggetto ricorrente.

Se, invece, il ricorso fosse proposto esclusivamente dal privato al Consiglio di Stato, essendo Stato e Regione concordi nella interpretazione della norma sulla ripartizione di competenza, la decisione di accoglimento provocherebbe essa stessa il conflitto di attribuzione costituzionale necessariamente e contro la stessa volontà dei soggetti costituzionali, soli legittimati a proporlo.

È evidente, infatti, che, in seguito alla decisione di annullamento del Consiglio di Stato, dovrebbe astenersi dal provvedere l'ente, che si ritiene, col pieno consenso dell'altro, competente e dovrebbe



provvedere invece quest'ultimo, essendo inconcepibile l'assoluta inerzia della Pubblica Amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che il primo ente dovrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale per il regolamento di competenza.

Se è vero che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*, non è men vera, però, l'assurdità delle conseguenze, cui si perviene affermando la giurisdizione del Consiglio di Stato, in via principale, sulle questioni di competenza costituzionale.

Non è fuor di luogo osservare in proposito che dalle norme costituzionali attributive di competenza legislativa allo Stato ed alle Regioni non sorge alcun diritto soggettivo o interesse legittimo in capo al privato, il quale può solo, in occasione di un giudizio civile, penale o amministrativo, eccitare il giudice perchè promuova la questione di legittimità costituzionale della legge, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Analoga facoltà gli era stata riconosciuta dalla Commissione speciale della Camera dei Deputati la quale, nel formulare l'art. 35-33 del testo approvato dal Senato e 37 del testo definitivo della citata legge 11 marzo 1953, n. 87, aveva espressamente previsto che il ricorso per la risoluzione dei conflitti di attribuzione fosse proposto anche da altri soggetti diversi dagli enti in conflitto, che la Corte avesse ritenuto legittimati, cioè, da quei soggetti, pubblici e privati, direttamente interessati all'atto e indirettamente interessati alla risoluzione della questione di competenza.

Il Parlamento non approvò una tale estensione, ma è significativa la circostanza che si era pensato di legittimare al ricorso il terzo, ma non si era mai dubitato che giudice esclusivo della questione di competenza fosse la Corte Costituzionale (in *Rass. Adv. Stato*, 1950, p. 162).

A nostro avviso la giurisdizione comune va esclusa proprio alla stregua di quell'art. 113 Cost. che si invoca a sostegno di essa e che deve essere interpretato sistematicamente e in relazione a tutte le altre norme della Costituzione.

Gli argomenti addotti dai sostenitori della opposta tesi e fatti propri dal Consiglio di Stato (IV, 9 giugno 1959, n. 663, ne *Il Consiglio di Stato*, 1959, fasc. maggio-giugno, p. 771) e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (9 dicembre 1959, n. 147) non sono affatto convincenti.

Certamente ultronea è l'affermazione contenuta nella citata decisione del Consiglio di Stato, peraltro perspicuamente motivata, ove si afferma che l'art. 113 della Costituzione *garantisce senza limitazioni la difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini*, che si pretendono lesi dagli atti della P. A. L'affermazione è esatta solo per quanto attiene agli *interessi legittimi*, mentre nessuna tutela è garantita agli interessi semplici, anzi, tenendo conto della rigidità del sistema costituzionale anche per quanto attiene alla ripartizione delle competenze fra i Poteri dello Stato, questa tutela dovrebbe considerarsi esclusa e, conseguentemente, soppressa ogni giurisdizione di merito (« L'obbligo della P. A. di conformarsi al giudicato », in *Rass. Adv. Stato*, 1953, p. 10).

Comunque, è pacifico che l'art. 113 della Costituzione, in relazione anche al precedente art. 103, garantisce la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, onde la necessità di accertare se attinge tale consistenza l'interesse del cittadino alla osservanza delle norme costituzionali sulla competenza.

Dire, poi, che la giurisdizione amministrativa e quella costituzionale si pongono su piani diversi ed a tutela di sfere d'interessi diverse è dire cosa esatta, ma del tutto irrilevante ai fini della questione, che ne occupa. Anzi, proprio la constatazione dei piani diversi su cui muovono la giurisdizione comune e quella costituzionale doveva rendere particolarmente accorti nell'escludere interferenze, che sono inammissibili fra piani diversi.

L'esempio da tener presente, per le evidenti analogie, che presenta, è quello della giurisdizione internazionale rispetto alla giurisdizione interna, che si muovono su piani diversi ed appunto per ciò non presentano interferenze fra loro. Come si ritiene che le norme internazionali, appartenenti ad un ordinamento diverso, non sono fonte di diritti soggettivi nè d'interessi legittimi in capo ai privati cittadini, così deve ritenersi che non lo siano le norme costituzionali sulla competenza, che non tutelano, neppure in via occasionale, interessi privati.

A noi sembra, perciò, che la questione vada affrontata in radice, esaminando accuratamente proprio quella sfera d'interessi, a tutela della quale si pone la giurisdizione amministrativa, al fine di accertare s'essa comprenda anche l'interesse alla ripartizione fra Stato e Regione della competenza in conformità delle norme costituzionali. In poche parole a noi sembra che la questione, logicamente preliminare, da decidere è se sussista un diritto o un interesse legittimo del cittadino alla osservanza delle norme costituzionali sulla competenza o se, invece, ad essa il cittadino non abbia un interesse di mero fatto.

Questa indagine, che molto spesso si trascura con la conseguenza, a nostro avviso gravissima, di trasformare la giurisdizione amministrativa in giurisdizione di diritto obiettivo, che provvede, su denuncia di chi abbia un interesse ad agire, al controllo di legittimità degli atti amministrativi, è nella specie essenziale.

Occorre, cioè, accertare se le norme costituzionali sulla ripartizione di competenza fra Stato e Regioni, attribuiscono alla posizione giuridica soggettiva del privato una protezione diretta od occasionale, che è il presupposto del potere giurisdizionale, o se, invece, l'interesse del privato, confondendosi con quello generale della collettività, considerato esclusivamente dalla norma, manchi di qualsiasi rilevanza tutelabile in sede giurisdizionale.

Esaminata sotto questo profilo, la questione non può avere altra soluzione che quella da noi sostenuta. Riteniamo, infatti, che non possa neppure dubitarsi del fatto che le norme costituzionali sulla competenza siano dettate esclusivamente con riguardo alla sfera d'interessi dello Stato e della Regione senza alcun riferimento alla situazione giuridica soggettiva di altri enti o individui, che non è neppure occasionalmente protetta da quelle norme.

A differenza di quelle disposizioni della Costituzione, che si riferiscono alle situazioni soggettive dei privati cittadini, le norme sulla competenza riguardano solo gli enti, fra cui la competenza stessa è ripartita.

Conferma di questo assunto è tratta, a nostro avviso, proprio dai lavori preparatori della legge 11 marzo 1953, n. 87, durante i quali fu dibattuta la questione e fu escluso il conferimento al privato interessato di un qualsiasi potere di azione.

Resta, perciò, escluso ogni interesse legittimo del cittadino alla osservanza delle norme costituzionali, che ripartiscono la competenza amministrativa fra Stato e Regioni, con la conseguenza ulteriore che anche sotto questo riflesso deve essere negata la giurisdizione del Consiglio di Stato e

che, comunque, non sussiste alcun contrasto fra il nostro assunto, che questa giurisdizione nega, e l'art. 113 della Costituzione, che riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei privati cittadini, fra cui non è compreso l'interesse all'osservanza delle norme costituzionali sulla competenza.

¶ Per l'evidente parallelismo, che sussiste fra questa ipotesi e il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, disciplinati anch'essi dall'art. 134 della Costituzione e dalle norme contenute nel capo III della legge 11 marzo 1953, n. 87, riteniamo che debba negarsi la giurisdizione comune anche per quanto attiene all'eventuale violazione di norme costituzionali, che ripartiscono la competenza tra i vari poteri dello Stato.

GIUSEPPE GUGLIELMI

AVVOCATO DELLO STATO

# I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO E PER LA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE IMPOSTE DIRETTE (\*)

Il Governo della Repubblica, dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente «norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria», è stato autorizzato, sentita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della detta legge — termine poi prorogato al 31 gennaio 1958 dalla successiva legge 30 luglio 1957, n. 654 — testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonché le norme sulla riscossione, eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti in essa e nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri: 1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi; 2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività della amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

Il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, emanato in virtù della delega di cui innanzi e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dispone, in tema di accertamento delle imposte, che l'amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, procede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento d'ufficio di quelli omessi e ne dà comunicazione al contribuente, notificando apposito avviso di accertamento. Contro l'accertamento il contribuente può ricorrere a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario (art. 31).

Ma alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. Ed all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (art. 32).

E si stabilisce così esplicitamente che i termini per l'accertamento sono perentori, con la conseguenza che il mancato esercizio dell'azione fiscale nei termini stessi importa decadenza.

Nell'art. 180 si fissano poi i termini per la iscrizione a ruolo, disponendosi testualmente che «alla iscrizione a ruolo sulla base degli imponibili dichia-

rati e degli imponibili determinati ai sensi degli artt. 80, 123 e 142 deve procedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione», e che «in ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

Gli artt. 80, 123 e 142 richiamati nella norma sono relativi all'applicazione, in caso di annessa dichiarazione, delle imposte sul reddito dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito complessivo, e si dispone che in tali casi l'imposta è applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

La disposizione dell'art. 180 è ben chiara nella sua formulazione e nel suo contenuto, perchè senza equivoci o incertezze è dato da essa dedurre che il termine per la iscrizione a ruolo delle imposte dirette è segnato dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione o in cui, per essersi omessa la dichiarazione, doveva la imposta applicarsi sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente. In ogni altro caso, e cioè quando non vi sia stata dichiarazione e non ricorra l'esistenza di un reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. E lo stesso termine vige, nel caso di avvenuta istituzione di un rapporto giuridico d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente a seguito della denuncia da questi presentata per il periodo d'imposta precedente o della esistenza di un reddito accertato per il detto periodo precedente, per la iscrizione a ruolo delle imposte corrispondenti ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio.

Il Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021 delle leggi per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile conteneva l'art. 59 — identico all'art. 53 del regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati approvato con R.D. 24 agosto 1877, n. 4024 — redatto nel senso che «la facoltà di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile, non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quella

(\*) Il presente studio è in corso di pubblicazione nella « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ».

dei due anni precedenti»; che l'azione della finanza per l'iscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori è prescritta; che «l'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale»; che «la notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie».

Detta disposizione è stata modificata con l'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di «conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, contenente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e del R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 120, contenente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette», nel senso che «l'azione della finanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori»; che «la notifica fatta dall'ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie»; e che «il diritto della finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione».

Nella relazione alla Camera dei Deputati, che accompagna la legge, è detto che il provvedimento legislativo «è preordinato ad apportare al vigente sistema di applicazione delle imposte dirette in genere e, in particolare, dell'imposta di ricchezza mobile, alcune norme di interpretazione autentica, alcune aggiunte ed alcune modificazioni che si sono appalesate necessarie o almeno opportune nella quotidiana esperienza di parecchi lustri». E l'art. 9 della legge «interpreta e modifica, ad un tempo», la disposizione di cui all'art. 59 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, che si presentava incerta «parlando essa di azione della finanza per la iscrizione a ruolo dell'imposta piuttosto che dell'azione per l'accertamento del reddito, accertamento dal quale l'iscrizione a ruolo prende origine», ed il cui termine triennale di prescrizione appariva, poi, troppo breve, «favorendo i contribuenti che fossero riusciti ad occultare i loro redditi». E ad eliminare i dubbi e le contestazioni cui l'art. 59 aveva dato luogo, l'art. 9 si è riferito espressamente alla azione per l'accertamento del reddito ed ha elevato da tre a cinque anni il termine di prescrizione, «in conformità dell'art. 2144 del codice civile (ora art. 2948) che stabilisce la prescrizione quinquennale per tutto ciò che — appunto come i tributi diretti — è pagabile ad anno». Al fine poi di regolare chiaramente la questione relativa alla iscrizione a ruolo dei redditi già accertati per gli anni anteriori a quelli in corso, «con l'ultimo comma dell'art. 9 è stato disposto che il diritto della finanza di eseguire tale iscrizione si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione».

Pur con la incertezza tra iscrizione a ruolo e accertamento del reddito, poi eliminata dall'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, l'art. 59 sanciva sostanzialmente che il termine per l'accertamento del reddito, da un lato, e poi per la iscrizione a ruolo, dall'altro, era di due anni anteriori a quello dell'accertamento e della raggiuntasi definitività del reddito, e che il primo veniva interrotto dalla notificazione fatta dall'agente e rimaneva sospeso per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie, e che il nuovo termine di due anni oltre quello in corso agli effetti della iscrizione a ruolo incominciava a decorrere, esaurite che fossero le dette contestazioni, e quindi dal momento in cui il reddito poteva e doveva ritenersi come divenuto definitivo.

Il detto art. 59 riproduceva l'art. 8 della legge 14 giugno 1874, e dalla relazione della Commissione parlamentare in data 9 marzo 1874 è dato in merito di rilevare che essa Commissione si era trovata unanime nel riconoscere la necessità di stabilire per legge che, oltre un certo tempo, il diritto dell'erario di compilare ruoli suppletivi dovesse essere perentorio; e si era pure trovato d'accordo nel pensiero che questo periodo dovesse essere relativamente breve, giacché il contribuente non doveva essere sempre e per un lungo periodo di tempo turbato dalla minaccia di una possibile pretesa per tributo inadempito; a cui si aggiungeva l'altra considerazione che, accumulandosi l'arretrato di parecchi anni, il peso poteva diventare così grave da riuscire insopportabile, potendo esso costituire il *supremum vitae exitum* di un'azienda economica; nè era giusto e prudente che i diritti dello Stato dovessero o potessero arrivare tanto oltre. Fatti di questa natura di erano verificati troppe volte; troppe volte fu necessario condonare debiti d'imposta che non sarebbero stati pagati mai più, con esautoramento dell'autorità del Governo e della legge, ed anche per questo riflesso non poteva non essere urgente il provvedere a stabilire un termine breve nella facoltà degli agenti delle imposte di compilare ruoli suppletivi. Ma fra quali termini questo diritto di compilare ruoli suppletivi per redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali doveva spingersi? Il Governo proponeva che questo diritto fosse esteso all'imposta dell'anno in cui l'agente notificava al contribuente la iscrizione del reddito, ed a quello dei due anni precedenti. Da taluni si sarebbe voluto limitare questo termine entro più angusti confini, e si proponeva che questo diritto venisse ristretto all'anno in cui l'agente notificava l'imposta del ruolo suppletivo, ed al precedente; ed a giustificare questa maggiore limitazione si osserva che, estendendosi la sanzione ai due anni precedenti, si sarebbe venuti a domandare al contribuente tre anni di pagamento, stabilendosi così un onere troppo grave, reso anche maggiore dal peso della sopratassa. Ma la maggioranza della Commissione non aveva creduto di entrare in questa via, perchè pericolosa, e tale che avrebbe giovato troppo ai contribuenti meno leali, ed incitato quasi gli onesti ad imitare l'esempio dei primi. Ed invero, quando il contribuente, riuscendo a sfuggire per



due anni all'iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile, fosse stato certo di vedere prescritti i diritti dell'erario, nella speranza di raggiungere l'intento, sarebbe stato meno sollecito nel dichiarare i suoi redditi. Ora, se era opportuno stabilire un termine di prescrizione molto più breve di quello che trovavasi nella legge comune, pur non ritenendo applicabile al caso la prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 2144 del codice civile (ora art. 2948), onde non ne venisse soverchia jattura al contribuente, sembrava poco cauto restringerlo a soli due anni. Ciò riusciva anche più evidente quando si fosse posto mente alla molteplicità degli incarichi affidati alle agenzie delle imposte, alla scarsità del loro personale in riguardo al lavoro ad essi affidato, alla brevità dei termini per il compimento delle diverse operazioni di applicazione della ricchezza mobile, sicchè molte volte molti redditi sfuggivano per la impossibilità per gli agenti delle imposte di ottenere sufficienti informazioni; per modo che un'ulteriore diminuzione avrebbe tolto o scemato in essi la possibilità di includere nei ruoli redditi che erano sfuggiti, solo perchè ad essi era venuto meno il tempo per scoprirli. Al postutto, questa speciale prescrizione era già una legge di favore, e se per sancirla stavano alcune considerazioni giustissime, non parve alla grande maggioranza della Commissione che le stesse considerazioni si potessero mettere innanzi per allargare il favore medesimo.

E così il termine di prescrizione del diritto della Finanza a colpire d'imposta i redditi sfuggiti allo accertamento e non denunziati fu ritenuto di due anni anteriori a quello in cui la Finanza, scoprendo l'esistenza del reddito, avesse proceduto all'accertamento d'ufficio.

La disposizione dell'art. 32 del vigente testo unico, che fissa in misura maggiore il termine per l'accertamento, trova allora suoi precedenti nella citata norma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e poi più immediatamente in quella di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che contiene le «norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario», riportata nell'art. 24 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951 n. 573, e redatta appunto nel senso che «l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata», e che «l'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata».

Il prolungamento del periodo concesso all'amministrazione per la revisione e il controllo delle dichiarazioni, di cui quindi alle più recenti disposizioni legislative, non deve però essere, al dire dello stesso legislatore (cfr. la relazione alla legge 11 gennaio 1951, n. 25), motivo di preoccupazione,

giacchè esso non determina una incertezza apprezzabile intorno all'onere tributario per i contribuenti che assolvono correttamente al loro dovere. Sono invece i frodatori che saranno identificati dalle verifiche dell'amministrazione, ed allora è giusto che si lasci un tempo sufficiente agli uffici perchè la loro opera sia accurata e non affrettata. E che i contribuenti non onesti corrano l'alea degli accertamenti per diversi anni arretrati non può non essere considerato conseguenza del loro comportamento antiggiuridico.

Il sistema costantemente seguito dal T.U. 24 agosto 1877, n. 4021 e dal regolamento 11 luglio 1907, n. 560 è stato quello di ritenere validi ai fini della iscrizione a ruolo soltanto i redditi definitivi, e cioè quelli dichiarati dal contribuente e dall'ufficio non rettificati, o quelli accertati dall'ufficio e dal contribuente non impugnati, o quelli determinati da decisione delle commissioni tributarie non suscettibile di impugnativa non solo da parte della Finanza, ma anche e principalmente da parte del contribuente; e ciò risulta in modo inequivocabile dagli art. 47, 48 e 58 del testo unico suddetto, e dagli art. 98 ultimo comma, 103 terzo comma, 107 n. 1-6 e 8, 109 e 112 del regolamento. E la ragione ne è evidente, in quanto il legislatore ha voluto evitare l'iscrizione a ruolo con la conseguente perseguibilità del contribuente, senza il ricorrere di una decisione irretrattabile sul diritto della Finanza di perseguire l'imposta e sul dovere del cittadino di corrisponderla, evitandosi una inutile coazione a carico del contribuente che, proponendo poi l'impugnazione, ne ottenga l'annullamento acquistando il diritto alla restituzione dell'imposta pagata.

Sono eccezioni al suddetto principio, e tassativamente indicate, quella dello stesso art. 58 della legge (primo comma, ultima ipotesi), che prevede la formazione dei ruoli anche con i redditi nuovi risultanti dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, «sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle commissioni locali», e quelle dell'art. 109 n. 3, lettera a), b), c) dello stesso regolamento (pari a quelle dell'articolo 50, n. 3, lettera a), b), c) del R.D. 24 agosto 1877, n. 4024 che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati), ove è detto che l'agente procede alla formazione del ruolo, iscrivendo, per i redditi non definitivamente accertati, a) «la somma da esso proposta quando siano trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla commissione di primo grado e questa non abbia pronunciato il suo giudizio sul medesimo»; b) «la somma denunziata, rettificata o confermata dal contribuente, quando non siano trascorsi i sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla commissione di primo grado contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo suppletivo la maggiore somma risultante dal giudizio della commissione»; c) «la somma determinata dalla commissione di prima istanza o provinciale, se al tempo della formazione del

ruolo la commissione provinciale o la centrale non abbia ancora pronunciato». E queste eccezioni sono giustificate dalla necessità di garantire all'amministrazione il rapido pagamento dell'imposta, che potrebbe essere gravemente pregiudicato dal moltiplicarsi o prolungarsi delle contestazioni, rimandando a tempo indeterminato la compilazione del ruolo e la sua riscossione.

È però anche vero che, pur avendo avuto l'ufficio nei casi ora visti il diritto di iscrivere a ruolo il reddito da esso proposto quando fossero trascorsi sessanta giorni dall'invio del reclamo del contribuente alla Commissione di primo grado, senza che questa avesse pronunciato, il Ministero ha peraltro raccomandato sempre di non fare iscrizioni a ruolo se non di redditi definitivamente accertati, tranne che non si avesse ragione di credere che il ritardo potesse arrecare pregiudizio alla esigibilità della imposta. Ed in una circolare del 27 febbraio 1914 (in *Boll. uff. imp. dir.*, 1914, 41) è stato anzi prescritto che, qualora in casi eccezionali gli uffici, sentito il parere dell'ispettore provinciale, avessero ravvisato la necessità di valersi della facoltà loro concessa dagli articoli citati, dovevano darne avviso preventivo ai contribuenti interessati.

Non può quindi essere dubbio che la iscrizione a ruolo di redditi non definitivamente accertati, nei casi di cui innanzi, abbia segnato per l'amministrazione una facoltà, e non un obbligo, e neppure può allora essere dubbio che il termine di prescrizione abbia avuto decorrenza soltanto dal momento in cui sia sorto il titolo definitivo, e non da quello in cui si sia avuta comunque la facoltà di procedervi per un reddito non definitivamente accertato.

Ai sensi del citato art. 180 del testo unico vigente, lì ove intervenga per il periodo d'imposta corrente la dichiarazione del contribuente o ricorra, in mancanza, dichiarazione o accertamento per il periodo d'imposta precedente, l'ufficio deve invece ora, e sotto pena di decadenza, iscrivere a ruolo il contribuente, sulla base dell'imponibile dichiarato o accertato, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione. E la norma è quindi, a nostro modo di vedere, innovativa e non interpretativa.

E quando il contribuente abbia presentato tempestiva dichiarazione, l'amministrazione può procedere all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati, ma come già abbiamo visto deve farlo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

Il termine, quindi, per la rettifica è più ampio di quello per la iscrizione a ruolo degli imponibili dichiarati, e potrebbe dall'ufficio incorrersi in decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo l'imponibile dichiarato, pur non essendo ancora scaduto il termine per farne rettifica.

In tal caso, e sembra ovvio, sempre che poi dall'ufficio si proceda a farne iscrizione a ruolo nei termini, dovrà dal contribuente corrispondersi la imposta dovuta sul reddito che risulterà definitiva-

mente stabilito in seguito alla rettifica, con detrazione però di quella che si sarebbe dovuta da lui corrispondere sull'imponibile dichiarato e per il cui diritto a riscuoterla si è dall'ufficio incorso in decadenza.

Come è ben noto, l'accertamento della imposta è alla base della obbligazione e del rapporto tributario; ed esso consiste nell'atto o nel complesso di atti diretti ad accertare e valutare gli elementi costitutivi del debito d'imposta, e cioè il presupposto materiale e personale e la base imponibile, con la conseguente applicazione del tasso di legge, e quindi con la concreta determinazione dell'ammontare del debito del contribuente.

In vista del carattere astratto della legge che stabilisce gli elementi costitutivi dell'obbligazione, l'accertamento costituisce un momento imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico di imposta, in quanto è necessario verificare se ricorrano in concreto i presupposti per l'applicazione del tributo, e quindi procedere alla loro valutazione e così determinare concretamente la somma che il contribuente deve corrispondere.

Il procedimento normale di accertamento è quello eseguito dall'amministrazione con la cooperazione del contribuente. E le fasi essenziali di detto procedimento possono ravvisarsi nell'obbligo dello stesso debitore di denunciare l'esistenza della situazione di fatto che dà luogo all'applicazione del tributo, con la indicazione degli elementi necessari alla concreta determinazione del debito d'imposta; nell'esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri che la legge le conferisce allo scopo di raggiungere la conoscenza dei dati di fatto non denunciati o inesattamente denunciati; nella valutazione, da parte della stessa amministrazione, degli elementi denunciati e di quelli acquisiti d'ufficio, con la determinazione unilaterale del debito d'imposta da notificarsi al contribuente; nella definizione del procedimento per adesione della amministrazione alla dichiarazione del contribuente, o di quest'ultimo all'operato della prima, o per accordo tra amministrazione e contribuente, o ancora per decisione delle commissioni amministrative.

Ai sensi del nuovo testo unico, chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta è tenuto a dichiararli annualmente all'amministrazione finanziaria, e la dichiarazione è unica per tutti i redditi e patrimoni del soggetto. La dichiarazione deve specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti le singole imposte, per la determinazione dei valori imponibili dei redditi e dei patrimoni posseduti dal soggetto nel periodo d'imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.

I redditi da comprendere nella dichiarazione sono quelli relativi ai terreni, e cioè il reddito dominicale e il reddito agrario, i redditi dei fabbricati, i redditi di ricchezza mobile, il complesso di tutti i redditi ai fini della imposta complementare progressiva. Per le imposte reali sui redditi dei terreni e sui redditi agrari la tassazione procede col si-

stema catastale, e non in base alla dichiarazione; ma anche i redditi dominicali e i redditi agrari rientrano nel sistema, in quanto debbono essere denunziati ai fini della imposta complementare. La legge dà norma per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati (art. 74-75), del reddito imponibile di ricchezza mobile (art. 85-116), e del reddito imponibile di complementare progressiva (art. 133-138).

Il contribuente trova quindi nelle disposizioni della legge la indicazione dei criteri cui attenersi per la redazione annuale della sua dichiarazione; e l'amministrazione sottopone a controllo la dichiarazione presentata, e procede a far rettifica dei redditi ivi indicati, ove per la loro determinazione il contribuente non si sia attenuto a quelle disposizioni di legge.

Ma può l'amministrazione anche procedere a far rettifica delle dichiarazioni presentate, aggiun-

gendovi dei redditi che dal contribuente siano stati omessi. La rettifica della dichiarazione con l'aggiunta dei redditi omessi che vengano accertati d'ufficio è, però, diversa dalla rettifica degli imponibili dichiarati: e se per quest'ultima l'azione si prescrive col decorso del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu o doveva essere presentata, per la rettifica con l'aggiunta dei redditi omessi l'azione si prescrive in termine più lungo, e cioè col decorso del quarto anno successivo a quello in cui i detti redditi dovevano essere dichiarati, e cioè nello stesso termine che vige per gli accertamenti d'ufficio lì ove dal contribuente non sia stata affatto presentata la dichiarazione, o della dichiarazione si sia fatta presentazione non tempestiva e da aversi come non presentata tranne che agli effetti delle sanzioni in vista della riduzione alla metà della sopratassa se presentata entro un mese dalla scadenza del termine.

GIUSEPPE AZZARITI

AVVOCATO DELLO STATO



# NOTE DI DOTTRINA

---

**Rivista tecnico-giuridica della pesca.** diretta dall'avv.  
GIULIO SCALFATI.

La Rivista si propone di illustrare, dal punto di vista scientifico e giuridico, i vari problemi della pesca nelle acque interne, nel mare territoriale — demanio marittimo — e nel mare aperto, con riguardo anche alla pesca nelle acque territoriali di altri Stati.

Il proposito è lodevole e ne va dato atto, formulando al direttore ed animatore della nuova Rivista i più cordiali auguri di successo.

Naturalmente, essendo lo Scalfati proprietario del lago di Paola, sulla demanialità del quale pende annosa controversia, ed autorevole esponente dell'Associazione Nazionale Produttori della Pesca, non c'è da meravigliarsi se la Rivista perseguirà, insieme con gli accennati scopi di interesse generale, altamente lodevoli, anche scopi di interesse privato, pur essi meritevoli di tutela.

Essa comunque, può essere considerata la voce dei proprietari di acque interne, dei titolari dei diritti esclusivi di pesca e di derivazioni di acque pubbliche.

Nessuna meraviglia, dunque, che nel primo numero il Greco spezzi una lancia a favore di un ipotetico *diritto esclusivo di navigazione*, che l'ordinamento giuridico non prevede positivamente e che, anzi, contrasta con il categorico disposto dell'art. 68 T.U. 25 luglio 1904, n. 523, secondo il quale « la navigazione è l'oggetto principale cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili » e tutti gli altri usi debbono essere ad essa subordinati.

Del tutto assurda, poi, è la tesi sostenuta dal predetto autore, a sostegno delle pretese giudiziarie di alcuni titolari di diritti esclusivi di pesca, secondo la quale a questo diritto sarebbe necessariamente connesso il diritto esclusivo di navigazione, o quanto meno, il diritto di vietare la navigazione a motore, che danneggerebbe la pesca. Questa rappresenta soltanto uno degli usi, cui le acque pubbliche sono destinate, e la sua titolarità esclusiva priva i cittadini della facoltà di pescare, ma non di usare le acque pubbliche per gli altri vantaggi, che possono offrire, fra cui la navigazione.

Contrariamente opinando, la demanialità rimarrebbe un *nudum nomen*, un onere della collettività, su cui graverebbe la spesa di manutenzione delle acque a tutela del privato.

L'argomento più importante trattato in apertura è, però, quello relativo alla soppressione dei diritti esclusivi di pesca, che com'è noto, è attualmente all'esame del Parlamento. Lo studio del Morsillo si presenta come critica alla legge regionale sarda, 2 marzo 1956, n. 39, ma è in realtà una decisa presa di posizione contro il disegno di legge nazionale.

Anche questo studio, naturalmente, riprende l'argomento della esclusività del diritto di pesca, che sopprimerebbe ogni altro uso dell'acqua pubblica con esso incompatibile. Ma il suo principale oggetto, in previsione della legge soppressiva — auspicata da più parti — è la misura della indennità dovuta al titolare, privato del suo uso esclusivo.

Non è qui il luogo per dimostrare come sia alla specie inapplicabile l'art. 42 Cost., essendo sufficiente rilevare come, in ogni caso, sia pienamente legittimo il criterio di commisurare l'indennizzo alle imposte corrisposte negli ultimi anni; l'interesse generale sovrasta talmente quello particolare da rendere legittimo, secondo l'insegnamento ormai costante della Corte Costituzionale, un modesto sacrificio degli interessi patrimoniali del singolo.

G. G.

EDOARDO BONASI BENUCCI - MARIO FABIANI,  
Assistenti nell'Università di Roma: **Codice della proprietà industriale e del diritto di Autore.**

ANTIGONO DONATI, prof. ord. dell'Università di Roma e ADELMO KOHLER, Assistente all'Università di Roma: **Codice delle leggi sulle assicurazioni private.** Giuffrè, editore.

Sono gli ultimi due codici dell'ormai classica collezione legislativa diretta dal prof. Guido Zamboni e apertasi con quel codice delle leggi amministrative che è ancor oggi un modello non facilmente superabile.

Da quel primo codice, gli altri numerosi che arricchiscono la collezione, e questi due, derivano la « chiarezza » di impostazione e consultazione che costituisce la caratteristica migliore del Manuale di diritto amministrativo dell'emerito direttore.

# RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - Registro - Accertamento di maggior valore - Termine - Legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.** (Corte Costituzionale - Pres.: Azzariti; Rel.: Perassi; 30 giugno 1960, n. 46).

Il D.L.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, col quale il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento di ufficio del valore dei beni trasferiti, di cui all'art. 21 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, era elevato ad un anno dal pagamento dell'imposta o dall'atto di dilazione, è costituzionalmente legittimo essendo stato tempestivamente presentato al Parlamento per la ratifica.

*Pubbllichiamo integralmente la motivazione della sentenza, la quale, a nostro avviso, vale per tutti i provvedimenti legislativi emanati in virtù dei poteri attribuiti al Governo dell'art. 4 del D.L. 25 giugno 1944, n. 151 e dall'art. 3 D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98.*

« 1) Le due cause, promosse dalla Commissione Provinciale delle Imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa con le ordinanze indicate in epigrafe e discusse congiuntamente, avendo per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, vengono riunite per essere decise con unica sentenza.

« 2) Il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio dei valori venali di beni trasferiti agli effetti della imposta di registro, che era stato fissato in 180 giorni dal decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016) ed elevato temporaneamente ad un anno dalla legge 19 febbraio 1942, n. 133, venne stabilito dal decreto legislativo del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25 in un anno dal pagamento dell'imposta e, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.

« Il decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25 è stato emanato in virtù dei poteri legislativi attribuiti al Governo dall'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151 e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Secondo l'art. 6 di quest'ultimo decreto, i provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri nel periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione

dovevano « essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione ».

« La Commissione Provinciale delle Imposte dirette ed indirette sugli affari di Ragusa, con le due ordinanze 3 e 10 luglio 1958, ha proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25 prospettando il dubbio se « la mancata presentazione al Parlamento per l'approvazione abbia comportato o meno l'inefficacia » del detto decreto « ed abbia, quindi, automaticamente ripreso vigore il decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 che limita a 180 giorni il termine per la notifica dell'accertamento di valore da parte dell'ufficio del Registro ».

« La questione della legittimità costituzionale del decreto 21 gennaio 1947, n. 25 è stata sottoposta al giudizio di questa Corte con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione adducendosi, come unico motivo dell'impugnazione, l'allegata « mancata presentazione » al Parlamento del detto decreto in relazione alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, secondo la quale quel decreto legislativo doveva essere sottoposto a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

« Per decidere la questione di legittimità costituzionale così proposta dalla Commissione Provinciale di Ragusa è preliminarmente necessario di accertare se si è verificata in fatto la circostanza della mancata presentazione del decreto impugnato al Parlamento, addotta come unico motivo di pretesa illegittimità costituzionale di esso.

« Ora il decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, come è attestato da una comunicazione del Segretario Generale della Camera dei deputati in data 29 aprile 1959 esibita in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, e come risulta dagli atti parlamentari, venne presentato insieme con molti altri decreti legislativi alla Camera dei deputati per la ratifica il 4 maggio 1949 (stampato Camera n. 620), e cioè entro l'anno dalla sua entrata in funzione, che ebbe luogo l'8 maggio 1948. Non essendo stato ratificato nel corso della prima legislatura a causa del sopraggiunto scioglimento della Camera, quel decreto venne ripresentato alla nuova Camera il 19 novembre 1953 (stampato Camera n. 377) e ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 (*Gazz. Uff.* 25 giugno 1956, n. 156), essendo compreso nella tabella annessa a detta legge nella quale sono indicati i decreti legislativi ratificati con tale legge

a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Ma la circostanza che la ratifica del decreto impugnato, presentato alla Camera dei deputati il 4 maggio 1949, si sia perfezionata solo nel 1956 con la legge 17 aprile 1956, n. 561, non è rilevante agli effetti dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in quanto questa norma si è limitata a prescrivere l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere.

« In queste condizioni — a prescindere dalla considerazione che la questione di legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25 non può porsi in riferimento agli artt. 76 e 77 della sopravvenuta Costituzione, non essendo stato il detto decreto esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione ma dei poteri legislativi attribuiti al Governo dal decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151 e dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 — la Corte non può che dichiarare non fondata la questione, proposta dalle ordinanze della Commissione Provinciale delle Imposte di Ragusa, sulla legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.

**CASSAZIONE - Ricorso ex art. 111 Cost. - Applicabilità norme generali - Luogo di notifica - Art. 330 C. p. c. - Elezione domicilio - Ritualità notifica presso domiciliatario.** (Cassazione, I Sezione, sent. 2836/60 - Pres.: Lorzio; Rel.: Stella Richter; P. M.: Pedote (conf.); Finanze c. Piaggio).

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, è un rimedio generale, che assicura il controllo di legittimità contro tutte le sentenze delle giurisdizioni ordinarie e speciali. Esso, quindi, non può non essere regolato dalle norme generali sulle impugnazioni, in quanto applicabili, salvo deroga di specifiche disposizioni. Pertanto si ritiene costantemente che il termine per il ricorso sia quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 C.p.c. Analogamente deve ritenersi applicabile l'art. 330 C.p.c. sul luogo di notificazione delle impugnazioni.

Di conseguenza, se nel giudizio che ha dato luogo alla decisione, impugnata a termini dell'art. 111 Cost., vi è stata la nomina di un procuratore e l'elezione di domicilio presso lo stesso, ritualmente il ricorso per cassazione è notificato presso detto domiciliatario.

*Se attraverso una norma ricompresa nella Carta Costituzionale — art. 111 — è concesso ai cittadini di poter impugnare innanzi alla Suprema Corte, per violazione di legge, tutte indistintamente le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinarie e speciali, si tratta evidentemente di un rimedio di carattere generale « sempre ammesso », ammesso,*

*cioè senza eccezioni, senza restrizioni e senza deroghe ed anche quando non sarebbe possibile a termini della legge comune. Si tratta, dunque, di una garanzia statutaria che per sua natura si presenta incondizionata ed inderogabile.*

*I rilevati caratteri del ricorso e la sua particolare natura, ora sottolineati, e quali sono resi palesi dallo art. 111 della Costituzione, conducono necessariamente ad affermare che il ricorso stesso costituisce un mezzo normale, e non straordinario, valevole in ogni caso e disposto a tutela di tutti i cittadini, e che si estende genericamente e generalmente a tutte le ipotesi, in cui possa lamentarsi violazione di legge.*

*Ora la normalità del ricorso, posta in evidenza, e il difetto di una specifica disciplina, da parte del legislatore costituente, comportano che quanto alle modalità, forme, termini di notifica ed a tutte le norme di rito, nel silenzio della norma costituzionale, si deve necessariamente avere riguardo alle disposizioni racchiuse nel codice di rito civile, che concernono specificatamente il ricorso per cassazione. Di guisa che, come per il termine di notifica non si è mai dubitato che dovesse adottarsi quello di giorni sessanta, stabilito dall'art. 325 C.p.c. (Cassazione Sezioni Unite 13 marzo 1954, in Riv. Leg. Fisc., 1954, 733; 25 maggio 1955, ivi, 1955, 1076), così pure per ciò che riflette il luogo di notificazione della impugnazione, occorre rifarsi alla disciplina di cui all'art. 330 C.p.c. Ed è proprio in base a questa disposizione che deve ritenersi regolare e valida la notifica effettuata, come nel caso di specie, entro il termine di legge, nel domicilio eletto nel giudizio, presso il procuratore costituito.*

*Va ancora rilevato, che il giudizio di impugnazione ex art. 111 della Costituzione, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 27 febbraio 1951, in Riv. leg. fisc., p. 403; Sezioni Unite, sentenza n. 1642/54, ivi, p. 1061) ed appunto in vista del carattere generale che esso è venuto ad assumere, non è altro se non la « prosecuzione », lo « svolgimento », lo « sviluppo » del giudizio svoltosi nei precedenti gradi. E se esso è svolgimento e prosecuzione di questo giudizio, così come avviene nel caso normale previsto dal codice di rito civile, è da ammettere con assoluta sicurezza che l'impugnativa di cui si discute, prevista dall'art. 111 della Costituzione, debba essere disciplinata dalle norme del predetto codice di rito. Il quale, peraltro, stabilisce espressamente ogni qual volta la notifica debba essere effettuata personalmente alle parti (così ad es. per la riassunzione della causa in sede di rinvio (art. 392, II comma, C.p.c.), impugnazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 330, ultimo comma, C.p.c. ecc.).*

*Va infine osservato che l'ordine segnato dall'art. 330 C.p.c., quanto al luogo di notifica dell'impugnazione, è stabilito nell'interesse stesso delle parti, nei cui confronti viene effettuata la notificazione, per una maggiore e più completa garanzia delle parti medesime. È quindi proprio a tutela degli interessi di queste, che si ritiene applicabile la disciplina del ripetuto art. 330 anche nel caso di impugnazione a termini dell'art. 111 della Costituzione.*



**COMUNI, PROVINCIE - Scioglimento di Consiglio comunale a sensi dell'art. 323 della Legge comunale e provinciale del 1915 - Mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato - Conseguenze.** (Consiglio di Stato, IV Sezione Giurisdizionale, decisione 8 aprile-27 maggio 1960, n. 529 - Pres.: Bozzi; Est.: Landi; Ric. Gavagnin ed altri c. Ministero Interno).

Ancorchè non sia stato prescritto che il parere del Consiglio di Stato debba precedere *obbligatoriamente* l'emanazione del Decreto con il quale il Presidente della Repubblica dispone lo scioglimento di un Consiglio Comunale, tuttavia, trattandosi dell'atto che più gravemente incide sulla autonomia e sull'autogoverno dell'ente, la garanzia dell'audizione preventiva dell'organo ausiliario del Governo, cui è devoluta la consulenza giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell'Amministrazione (art. 100 Cost.) dovrebbe, pur se non imposta in via generale dalla legge, essere normalmente osservata.

Il difetto del preventivo parere del Consiglio di Stato rende insufficiente il testo della relazione ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per accertare l'esatta natura, consistenza e gravità dei fatti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale.

*Riteniamo di dover segnalare questa decisione per la estrema gravità, e, per quanto ci consta, assoluta novità, dei principi che con la stessa vengono affermati.*

*I ricorrenti, che impugnano il Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1959, n. 27), con il quale sono stati sciolti il Consiglio Comunale di Venezia e la Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale per la Navigazione Interna Lagunare della stessa città, avevano rilevato come, in difformità da una prassi costantemente seguita dal Governo, il Decreto non fosse stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato.*

*L'Avvocatura, nella propria memoria difensiva, aveva dedotto l'inconsistenza della censura, sia perchè nessuna norma di legge sancisce l'obbligo della Amministrazione di richiedere nella specie un tal parere, sia perchè, in ogni caso, la prassi invocata non sussisteva e non sussiste, come dimostrano chiaramente numerosi provvedimenti adottati negli ultimi anni in casi consimili.*

*Questi i precedenti che hanno dato occasione al Supremo Consesso Amministrativo di affermare testualmente quanto segue:*

Va rilevato che il decreto presidenziale in oggetto non è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato. La difesa dei ricorrenti ha precisato, in udienza, di non avere inteso dedurre a tal proposito una formale censura, in quanto le norme sulle quali il provvedimento si fonda non prescrivono il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Certo appare però alla Sezione, che, se non altro, la previa audizione del detto parere avrebbe rafforzato la presunzione di legittimità dell'atto. Il

parere del Consiglio di Stato non è stato prescritto « obbligatoriamente » nei successivi testi della legge comunale e provinciale, perchè non si ritenne opportuno porre eventuali more all'azione del Governo in quei casi (derivanti di solito da ragioni d'ordine pubblico) nei quali allo scioglimento del Consiglio comunale si dovesse provvedere in via d'assoluta urgenza. Ma in tutti gli altri casi, l'audizione corrispondeva ad una prassi costante. Desta quindi sorpresa che l'Avvocatura dello Stato, citando ben dieci casi di scioglimento di consigli comunali intervenuti negli anni 1958 e 1959, dichiara che tale prassi non sussiste, o meglio voglia dimostrare che è stata abbandonata. Ed infatti, se la Costituzione (art. 5) attribuisce tanto rilievo alle autonomie locali, sarebbe logico, che, a proposito dell'atto che più gravemente incide sull'autonomia e sull'autogoverno dell'ente, la garanzia dell'audizione preventiva dell'organo ausiliario del Governo, cui è devoluta la consulenza giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell'Amministrazione (art. 100 Cost.), venga, pur se non imposta in via generale dalla legge, normalmente osservata. Si noti, ad esempio, che la legge d'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana (D.L.P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6) ha reso obbligatorio, in tale materia (artt. 53 e 54) il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, che esercita nella Regione le funzioni del Consiglio di Stato.

In tali condizioni, la Sezione ritiene che non sia sufficiente il testo della relazione ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per accertare, in rapporto alle censure dedotte, l'esatta natura consistenza e gravità dei fatti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale e della Commissione amministratrice dell'Azienda comunale di navigazione.

È quindi necessario disporre l'esibizione del decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale; della relazione del Prefetto di Venezia al Ministero dell'Interno contenente la proposta di scioglimento del detto Consiglio e della Commissione amministratrice, con gli atti allegati, e con quelli cui eventualmente la detta relazione faccia richiamo; della lettera di dimissioni del Presidente della Commissione amministratrice dell'Azienda; e d'ogni altro atto idoneo a giustificare l'esistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di scioglimento dei due organi di che trattasi.

*Le considerazioni svolte appaiono, oltre che giuridicamente errate, assai gravi per le conseguenze che da esse possono trarsi.*

*Si riconosce, infatti (e non poteva essere altrimenti) che il Governo non aveva l'obbligo, in base alla legge, di richiedere il parere al Consiglio di Stato; ma si soggiunge che il non averlo richiesto attenuerebbe grandemente (per non dire che farebbe venir meno addirittura) la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo emanato, così da render necessaria l'acquisizione di tutti gli atti e documenti che ne hanno preceduto la adozione (del cui esame — si lascia intendere — il Collegio avrebbe altrimenti fatto a meno) per poter giudicare in ordine alle censure mosse dai ricorrenti.*

Non è chi non veda come, per tal modo, l'organo giurisdizionale amministrativo esorbiti dai suoi poteri di giudice della legittimità degli atti che, mediante l'impugnazione delle parti che se ne ritengono lese, vengono portati al suo esame, e si attribuisca altresì il compito di sindacare la condotta della Pubblica Amministrazione anche sotto il profilo della opportunità e della convenienza amministrativa, finendo per sostituire così il proprio apprezzamento e la propria valutazione a quelli dell'Amministrazione.

Ora, per quanto elevata sia la posizione che il nostro ordinamento costituzionale giustamente ha inteso attribuire al Consiglio di Stato nell'esercizio della sua duplice funzione, consultiva e giurisdizionale, non sembra che tale posizione comporti anche il potere di stabilire quando sia opportuno che il Governo ne richieda il preventivo parere (ancorchè non previsto dalla legge come obbligatorio); perchè, com'è di tutta evidenza, la valutazione di tale opportunità è riservata in via esclusiva alla P. A., e non è suscettibile, per il nostro diritto positivo, di alcun sindacato in nessuna sede.

Dalla mancata richiesta d'un parere facoltativo, così come dalla adozione di una piuttosto che di un'altra prassi amministrativa (quando siano entrambe legittime), non sembra, pertanto, che possa farsi derivare alcuna conseguenza in ordine alla legittimità di un atto; la quale soltanto può essere giudicata dal Supremo Giudice Amministrativo, in relazione alle censure mosse dai ricorrenti ed in base agli elementi acquisiti.

**ESPROPRIAZIONE - Occupazione ultra-biennale; illiceità - Effetti del decreto di espropriazione sopravvenuto nel corso del giudizio per risarcimento dei danni.** (Cassazione, Sezioni Unite Civ., 22 luglio 1960, n. 2087 - Pres.: Cataldi; Est.: Giannattasio; P. M.: Pomodoro; difforme, Soc. An. Costruzioni c. Comune di Roma).

Il decreto di espropriazione, ancorchè questa sia stata preceduta da occupazione d'urgenza o senza titolo, ha effetti costitutivi *ex-nunc* per quanto attiene al trasferimento della proprietà e fa cessare, dalla data della sua emanazione, l'eventuale illegittimità dell'occupazione.

Il protrarsi, abusivo, dell'occupazione oltre il biennio non incide sul potere di espropriazione da parte della P.A. e ciò ancorchè penda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria il giudizio instaurato dal proprietario per la determinazione dell'indennità di espropriazione e per il risarcimento dei danni.

Ai fini del risarcimento dei danni e della determinazione di essi occorre tenere distinte due situazioni fra loro diverse: se non è intervenuto il decreto di espropriazione e la restituzione del fondo è divenuta impossibile per la costruzione dell'opera pubblica al privato spetta, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente al valore del bene; se invece interviene, sia pure nel corso del giudizio, il decreto di espropriazione al privato spetta solo il risarcimento del danno effettivamente subito dalla data di scadenza del biennio a quella di emanazione del decreto di espropriazione.

La sentenza annotata, che è stata, poi confermata con la successiva 24 ottobre 1960, n. 2892, in causa Comune di Roma, c. Vaselli (Mass. Foro It. 1960, col. 648) rappresenta, a nostro avviso, la conclusione logica della evoluzione giurisprudenziale, di cui abbiamo dato via via notizia (Rassegna Avvocatura, 1954, 271; ivi, 1959, 55 e 99).

Essa, accogliendo la tesi, da noi prospettata in nota alla precedente sentenza n. 66 del 1959, e rettificando o precisando alcune ultronee affermazioni contenute nelle successive sentenze nn. 2603 e 3204 del 1959 (Gestione INA-Casa contro Fonte e Pistone) ha nettamente distinto, ai fini della determinazione del danno, l'ipotesi, in cui nel corso del giudizio sia intervenuto il decreto di espropriazione, da quella, in cui, invece, il giudizio si conclude senza che sia sopravvenuto il predetto decreto, ed ha precisato che solo in quest'ultima ipotesi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, l'integrale valore del fondo, che, ovviamente, assorbe l'indennità di espropriazione e legittima l'esaurimento del procedimento espropriativo senza il versamento dell'indennità.

Per una migliore cognizione delle questioni decise riportiamo integralmente la pregevole motivazione della sentenza;

« Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 2043 C.C. e dei principi generali vigenti in materia di *damnum iniuria datum*, in relazione agli artt. 71, 73 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonchè difettosa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 C.p.c.), e richiamando la giurisprudenza secondo la quale, in caso di occupazione dell'immobile altrui da parte della pubblica amministrazione, inizialmente abusiva o divenuta tale per il mancato espletamento della procedura entro il termine prescritto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, al proprietario compete il diritto all'integrale risarcimento del danno consistente nel valore venale del bene, se questo è stato nel frattempo trasformato con l'esecuzione della opera di pubblica utilità e sia divenuta perciò impossibile la reintegrazione in forma specifica del diritto di proprietà, assume che, ove l'espropriazione si compia, decorso il biennio, gli effetti del provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 48 della legge fondamentale del 1865 sono circoscritti al trasferimento del diritto di proprietà, che era rimasto in testa al privato, ma non incidono nell'acquisito diritto al risarcimento del danno.

« Questo Supremo Collegio non intende discostarsi dai principi ai quali si è costantemente uniformato in tema di danni da protrazione dell'occupazione temporanea del bene oltre il termine improrogabile di due anni stabilito dalla legge del 1865, n. 2359, principi che sono stati da ultimo confermati nella sentenza n. 3204 del 1959 delle Sezioni Unite e che possono riassumersi nei seguenti termini:

a) il momento del trasferimento, dal privato espropriato all'ente espropriante, della proprietà del bene, che ha formato oggetto della procedura di espropriazione, coincide con la data del decreto di esproprio, al quale, ai fini dell'indicato trasferi-

mento di proprietà, deve essere riconosciuto efficacia costitutiva, e quindi operatività, solo per l'avvenire. Tale principio va tenuto fermo per il caso in cui il decreto di espropriazione sia stato preceduto dall'occupazione provvisoria per la esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili e, quindi, a fortiori, quando il decreto di espropriazione sia stato preceduto da una occupazione senza titolo;

b) funzione specifica dell'indennità di esproprio è quella di sostituire, a favore dell'espropriato, il bene che ha formato oggetto dell'espropriazione, un corrispettivo pecuniario, liquidato attraverso la applicazione dei diversi criteri fissati dalla legge del 1865 e da altre leggi speciali:

c) poichè il decreto di esproprio opera il trapasso — dietro il corrispettivo dell'indennità — della proprietà del bene, tale decreto ha la sua ragione di essere e quindi deve trovare piena e completa attuazione anche nell'ipotesi in cui l'ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, si trovasse già nel possesso del bene in conseguenza di precedente occupazione abusiva. In tal caso il decreto di esproprio fa cessare, con decorrenza dalla sua data, la preesistente situazione di illegittimità, ed opera, dalla stessa data, il trapasso della proprietà del bene.

«Pertanto la precedente situazione abusiva non incide sul potere di espropriazione da parte della Pubblica Amministrazione, nè formalmente, nè sostanzialmente, ma fornisce la ragione specifica per eccitare l'esercizio di tale potere, al fine di addvenire alla normalizzazione dei rapporti tra il proprietario e l'ente occupante, e ciò anche nel caso in cui penda davanti all'autorità giudiziaria ordinaria il giudizio instaurato dal proprietario per la determinazione della indennità di espropriazione e per il risarcimento dei danni.

«Tutto ciò, peraltro, non può annullare la progressa occupazione abusiva, delle cui conseguenze l'ente occupante è tenuto sempre a rispondere nei confronti del proprietario a titolo di danni.

«Ai fini del risarcimento dei danni e della determinazione della loro misura, dev'essere tenute distinte due situazioni tra loro diverse. Se l'occupazione (e nel concetto di occupazione va inclusa anche la protrazione, oltre il biennio dell'art. 73, legge 1865) ha mantenuto il carattere abusivo per non essere mai intervenuto un decreto di esproprio, in tal caso il diritto di proprietà dell'immobile non si è mai trasferito in capo all'ente occupante, e se, come nella specie, non sia più concepibile la restituzione del bene occupato, stante la radicale trasformazione da questo subito per effetto dell'attuazione dell'opera pubblica, poichè il giudice ordinario non può disporre la rimozione o la modificazione dell'opera disposta ed eseguita dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio della sua insindacabile attività discrezionale, e neppure può prefiggere alla amministrazione un termine per lo inizio e per lo espletamento della procedura di espropriazione, o per il trasferimento convenzionale del diritto di proprietà, in tal caso, mentre l'ente occupante verrebbe a trovarsi nella possibilità di protrarre indefinitivamente la situazione illegittima da esso stesso creata, i proprietari resterebbero privati del con-

tenuto sostanziale del diritto di proprietà. A tali ingiuste conseguenze si ovvia riconoscendo ai privati il diritto di ottenere, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, del valore corrispondente alla privazione del bene illegittimamente ed irreparabilmente da essi sofferta (Cass. sentenze n. 3309 del 1955, 3125 del 1952).

«Nè l'Amministrazione avrà motivo di dolersi di essere esposta a pagare somma maggiore di quella che avrebbe pagato sotto forma di indennità di espropriazione, la quale non ha per oggetto la integrale riparazione di tutti i danni eventualmente sofferti dal privato in dipendenza dell'esproprio, perchè essa dovrà imputare a se stessa se, avendo trascurato di far ricorso alla procedura d'espropriazione, non consegue il vantaggio che avrebbe ricavato da quella procedura.

«Ben diversa è la situazione che si presenta qualora, sia pure in pendenza del giudizio per risarcimento dei danni, promosso dal proprietario, intervenga il decreto di espropriazione del bene occupato abusivamente. Anche in tal caso, come hanno precisato queste Sezioni Unite con la ricordata sentenza n. 3204 del 1959, il decreto di espropriazione non ha efficacia di sanatoria per l'illegale situazione progressa, perchè vale sempre il principio, secondo il quale il momento di trasferimento del bene espropriato coincide con la data del decreto di espropriazione. Tuttavia detto decreto spiega tutta la sua efficacia costitutiva per l'avvenire in relazione a tutti gli effetti che la legge sull'espropriazione per pubblico interesse vi riconnette: non solo quindi dalla data del decreto si opera il trapasso della proprietà del bene in capo all'ente occupante, ma tale trapasso è coordinato — in aderenza allo schema legislativo — con una controprestazione a carico del predetto ente, il cui ammonitare è rappresentato dall'indennità di esproprio fissata nel decreto, ovvero, in caso di opposizione, da parte degli organi speciali previsti dalle leggi sull'espropriazione. Tale affermazione trova, nel piano teorico, la propria giustificazione nel principio, già affermato, della funzione specifica della indennità di espropriazione. Per ritenere che la competenza del giudice ordinario adito per la liquidazione del danno da occupazione abusiva assorba l'efficacia della procedura di esproprio nella parte relativa alla determinazione della indennità, bisognerebbe poter affermare che, malgrado l'intervenuto decreto, ed anche quando non venga in discussione lo stesso potere di espropriazione, persista il carattere abusivo dell'occupazione del bene da parte dell'ente espropriante.

«Poichè, al contrario, il decreto di esproprio, operando il trapasso di proprietà del bene, fa cessare quel carattere abusivo, ne discende che, dalla data di quel decreto, viene a mancare anche la ragione di ulteriori danni per il proprietario e la competenza del giudice ordinario a valutare le istanze di danni per il periodo successivo al decreto di espropriazione. Una pronuncia da parte del giudice ordinario, sia pure sotto l'apparenza di un risarcimento dei danni, sulle conseguenze econo-



miche del decreto di esproprio, al di fuori dello schema dell'indennità di espropriazione, si risolvrebbe in una nuova valutazione di quel valore di scambio del bene espropriato che deve essere, invece, fissato esclusivamente secondo i criteri predeterminati delle leggi sull'espropriazione e dagli organi dalle stesse leggi previsti.

«Intervenuto, dunque in pendenza del giudizio per danni intentato dal privato il decreto di espropriazione del bene già indebitamente occupato in pregiudizio del privato medesimo, il giudice deve contenere la liquidazione del danno esclusivamente in relazione al periodo precedente al decreto di esproprio ed il criterio che deve presiedere alla liquidazione non è unico, ma può variare a seconda della concreta fattispecie. Di regola quel danno consisterà nella mancata percezione, da parte del proprietario, del reddito che egli avrebbe potuto ricavare dal bene. Nulla vieta, peraltro, che qualora il proprietario dimostri che, in conseguenza dell'occupazione, da lui illegittimamente sofferta egli non potette realizzare concrete occasioni per la vendita del bene o altrimenti conseguire finanziamenti o trarre altri benefici, il giudice di merito liquidi, a titolo di danno, la perdita che in concreto il proprietario abbia subito, e tale perdita, nella ipotesi limite, potrà anche essere pari all'importo che, tenuto conto degli eventuali vincoli già esistenti sull'immobile (ad esempio in conseguenza di piano regolatore) il proprietario avrebbe potuto ricavare dal bene, prima dell'intervenuto decreto di espropriazione, qualora non fossero state eseguite le opere di trasformazione. In tal caso, come è intuitivo, il proprietario, se avesse realizzato il valore del bene attraverso la vendita, non avrebbe potuto realizzare altro utile, onde dall'ammontare del danno, liquidato secondo gli indicati criteri, andrebbe comunque detratto l'importo dell'indennità fissata nel decreto di espropriazione o nella eventuale contestazione giudiziale. Il danno da occupazione abusiva delle aree, dunque, potrà essere anche rappresentato, anziché dal mancato reddito, dalla differenza tra il valore venale e l'indennità di espropriazione, ma ciò non già perchè tale determinazione sia in *re ipsa*, ma unicamente allorchè la prova dell'esatto ammontare sia fornita dal creditore, che non ha potuto disporre in concreto del bene, per esserne stato impedito dall'occupazione abusiva (art. 2043 e 2697 C.c.).

«Ove, anche in mancanza di dimostrazione dei danni effettivamente conseguiti dal proprietario, per effetto di tale occupazione, il giudice ordinario gli attribuisce, in aggiunta all'indennità ed ai frutti non percetti, la differenza tra il valore venale del bene e l'indennità stessa, come si invoca dalla società ricorrente, tale liquidazione urterebbe contro i principi dianzi ricordati e si ridurrebbe, in ultima analisi, nell'annullamento del decreto di espropriazione nella parte relativa all'indennità per la privazione del bene, ad opera di organo diverso da quello cui la determinazione è demandata per legge, creandosi, in tal modo, un ingiustificato conflitto.

«Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso ammi-

nistrativo, dell'art. I C.p.c. e dell'art. II della legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma, e lamenta omessa pronuncia e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 1 e 5 C.p.c.).

«Si assume che, avendo la Società Costruzioni fatta opposizione al decreto di espropriazione deducendo il difetto assoluto del potere di espropriazione (per le ragioni indicate nel coevo ricorso per regolamento di giurisdizione), la Corte di merito, che ha disatteso la domanda principale di risarcimento del danno, basandosi sul decreto di espropriazione emanato nelle more del giudizio, non avrebbe potuto, a rigore, fare a meno di pronunciarsi sulla dedotta illegittimità del su citato provvedimento, da cui dipendeva l'efficacia della pronuncia di espropriazione.

«Anche tale motivo è infondato e la dimostrazione coincide con quanto questa Corte ha posto a fondamento della motivazione della contemporanea sentenza che rigetta il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Sebbene risponda al vero che la società ricorrente ebbe a chiedere, nel giudizio di merito, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del decreto presidenziale di approvazione della variante del piano, la Corte di merito mai avrebbe potuto dichiarare illegittimo il decreto prefettizio di espropriazione, precisamente in forza degli articoli 4 e seguenti della legge abolitiva del contenzioso amministrativo invocati nel ricorso. Invero il decreto prefettizio di espropriazione è stato emanato in forza della variante al piano regolatore di Roma, disposta con D.P.R. 3 aprile 1948, con la quale si destinavano a strade le aree della Società Costruzioni, ma la pretesa illegalità della variante avrebbe potuto essere fatta valere solo dinanzi al giudice amministrativo. Ciò per il principio, più volte affermato e ricordato nell'altra sentenza emessa tra le stesse parti, per cui, in tema di potere di espropriazione per pubblico interesse, deve ritenersi che l'esistenza della legale dichiarazione di pubblica utilità è un presupposto dell'esercizio del potere previsto dallo art. 834 C.c. a tutela del diritto di proprietà, onde la sua inesistenza, di fatto o giuridica, può essere dedotta davanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimità del decreto di espropriazione, che sia stato tuttavia emanato, al fine del risarcimento del danno; mentre se la dichiarazione esiste (e, nella specie, esiste), ma è illegittima (per incompetenza relativa, violazione di legge o eccesso di potere), essendosi tuttavia verificata, data la sua esistenza, la sua funzione di tutela del diritto, ma essendo violato soltanto un limite previsto per la tutela dell'interesse pubblico e dell'interesse legittimo, l'illegittimità può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo (Sezioni Unite, n. 3583 del 1959; 3457 del 1958; 173 del 1957).

«A tali esatti criteri si è sostanzialmente ispirata la Corte di merito che, nel rispettare le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella amministrativa, non è incorsa in alcuna omissione di pronuncia o di motivazione su punti decisivi della controversia.

«Il ricorso della Società Costruzioni va pertanto rigettato con le conseguenze di legge».

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Riscossione - Dichiarazione di fallimento post mortem - Creditori del fallito - Preferenza sul credito per imposta di successione.**

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Liquidazione - Dichiarazione di fallimento post mortem - Deduzione del passivo - In base ai criteri e alle prescrizioni di cui alla legge sulla imposta di successione.** (Corte di Cassazione, Sezione I, sent. 4 agosto 1960, n. 2292 - Pres.: Fragali; Est.: Del Conte; P. M.: Trotta (conf.); Amministrazione delle Finanze c. Andreanelli e fallimento Andreanelli e Frabboni).

I vantaggi che gli artt. 2758 e 2772 C.c. attribuiscono ai creditori separatisti, di fronte al credito dello Stato per imposta di successione, devono ritenersi estesi, in base all'art. 11 della legge fallimentare, ai creditori del fallito post mortem.

Nel caso di fallimento post mortem la consistenza della eredità ai fini della imposta di successione deve valutarsi secondo le speciali norme tributarie stabilite dagli artt. 45 e 50 legge 30 dicembre 1923, n. 3270, con la deduzione cioè del passivo da attuarsi soltanto nei termini, nei tempi e nei modi da queste rigorosamente prescritti.

Con la sentenza riportata la Cassazione decide che, nel caso di fallimento post mortem, la consistenza della eredità ai fini della imposta di successione deve valutarsi secondo le speciali norme tributarie stabilite dagli artt. 45 e 50 legge 30 dicembre 1923, n. 3270 (1), e cioè con la deduzione delle passività solo nei termini, nei tempi e nei modi da queste rigorosamente prescritti, e senza tenere conto delle risultanze della procedura concorsuale e quindi non in base unicamente alle attività residue all'erede a seguito della chiusura del fallimento. Ed anche evidentemente in vista della importanza della decisione il Foro Italiano, con ammirevole sollecitudine, ne cura la divulgazione inserendola nel fascicolo pubblicato il 20 settembre, e quindi a distanza di appena un mese dal suo deposito, ma con sorpresa omette di segnalare, nelle sempre accurate note di richiamo ai precedenti, che la pronunzia, nel rinnegare l'opinione contraria erroneamente sostenuta con pervicace costanza da oltre un trentennio, segna una decisa svolta nella elaborazione giurisprudenziale, col prestare di nuovo adesione alla interpretazione fatta già propria con tanta esattezza dalla Cassazione di Roma nelle sen-

(1) Cfr. anche ultimamente il disegno di legge n. 879 d'iniziativa del senatore Bussi, dal titolo *Modifica dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione*, con la proposta diretta ad equiparare alle dichiarazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, agli effetti della documentazione necessaria per l'ammissione in detrazione di passività per la liquidazione dell'imposta di successione, le dichiarazioni di debito rilasciate dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali, approvato il 9 giugno 1960 in sede deliberante dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e quindi trasmesso al Senato con il n. 1296.

tenze 4 maggio 1889 (in Foro It., 1889, I, 1263), 4 e 18 febbraio 1902 (in Foro It., 1902, I, 349 e 696).

Con inizio dalla sentenza 16 novembre 1931 (in Foro It., 1932, I, 169) la Cassazione ha infatti insegnato che la dichiarazione di fallimento del commerciante defunto non è equiparabile a tutti gli effetti alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, in quanto non sussiste per la dichiarazione la necessità della iscrizione del credito sopra ciascuno degli immobili, nè è ad essa applicabile la disposizione eccezionale dell'ultimo capoverso dell'art. 1962 C.c. (ora art. 2758 e 2772), che antepone al credito privilegiato dello Stato per la tassa di successione le ragioni dei creditori del defunto che abbiano esercitato il diritto alla separazione dei patrimoni. Ma il diritto dello Stato per la riscossione della tassa di successione, pur godendo del privilegio sui beni ereditari, va esercitato contro l'erede. E, conseguentemente, nel caso di fallimento dichiarato post mortem, la Finanza non può pretendere il pagamento della tassa dalla massa fallimentare, ma soltanto dall'erede qualora, chiuso il fallimento, sia venuto in possesso di qualche attività, in quanto è da ritenersi intuitivo che, ove non abbia a verificarsi alcun trasferimento di beni dal defunto all'erede, venga a mancare addirittura la materia tassabile.

E nel detto orientamento si insiste nella maggior parte delle pronunce successive, nonchè dalle stesse decisioni della Commissione Centrale delle Imposte insegnandosi che la imposta di successione rientra nella categoria dei tributi indiretti e si giustifica con la presunzione dell'aumentata capacità patrimoniale del contribuente per effetto della successione nell'eredità, e quindi presuppone un incremento patrimoniale per l'erede, un suo arricchimento mediante un effettivo trapasso di beni. Ed è infatti per questo che la legge fissa l'imponibile al netto delle passività e con varie disposizioni sospende i termini della denuncia ed il pagamento dell'imposta quando all'accettazione dell'eredità non corrisponde alcun trasferimento di beni (artt. 53, 58, 64 legge sulle successioni). E da tanto si crede quindi di dover dedurre che se l'incremento patrimoniale viene a mancare perchè interviene il fallimento ad attuare la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede per destinare il primo a soddisfare i creditori del defunto, viene meno la stessa materia tassabile od almeno essa si riduce a quelle attività che eventualmente potranno residuare a favore dell'erede alla chiusura del fallimento, con la conseguenza che l'imposta debba essere commisurata al solo supero dell'attivo.

Ben diversa era stata invece l'opinione a più riprese espressa dalla Cassazione di Roma, secondo cui nei rapporti con la Finanza anche nella eredità accettata con beneficio d'inventario non sono detraibili i debiti che non risultano provati nei modi prescritti dalla legge, e la detrazione dei debiti per la liquidazione della tassa di successione deve sempre farsi con le norme stabilite dall'art. 54 della legge del registro, anche quando si tratti della successione di un fallito, sì che non sono detraibili i debiti non giustificati a quel modo, sebbene regolarmente ammessi al passivo del fallimento nella verifica dei crediti.

Con la sentenza che riportiamo la Cassazione, rinnegando gli immediati precedenti di giurisprudenza, si dichiara di nuovo sostenitrice della oramai lontana opinione della Cassazione di Roma, e di questo suo ravvedimento dà una irrefutabile dimostrazione che lascia perplessi sul come si sia potuto così a lungo perseverare nell'errore. Con meravigliosa lucidità si osserva dal Supremo Collegio che invero, il fatto che il fallimento *post mortem* accerta uno stato d'insolvenza indubbiamente anteriore o contemporaneo alla morte, confermato dalla successiva verifica dei crediti, e quello che l'erede, spogliato dei beni dal fallimento, nulla in sostanza apprende dalla eredità se non l'eventuale residuo, sono argomenti che potrebbero aver valore soltanto se il sistema tributario italiano non fosse, come è risaputo, ispirato spesso a deviazioni anche gravi dai principi di diritto comune, determinate dall'esigenza di tutelare l'Erario contro il pericolo di frodi fiscali, e se, in particolare, a tal fine, la legge tributaria non contenesse delle norme che stabiliscono tassativamente quali sono le passività detraibili in materia d'imposta di successione, nonchè infine se fosse esatto il presupposto che tale imposta colpisce soltanto l'effettivo aumento di ricchezza dell'erede.

È sufficiente al riguardo osservare che, per lo art. 45 della legge sull'imposta di successione, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario solo i debiti certi e liquidi, risultanti da sentenza passata in giudicato, purchè la data di pronuncia sia anteriore all'apertura della successione; in modo che, se pure la esistenza di un debito sia accertata con sentenza passata in giudicato, ove questa sia stata emessa posteriormente all'apertura della successione, il debito stesso non può essere ammesso in deduzione. La imposta, in tal caso, colpisce un incremento di ricchezza che, secondo i principi di diritto comune, non esiste, perchè escluso da una sentenza passata in giudicato. Ed *a fortiori* non potrebbe avere rilevanza ai fini fiscali l'accertamento di un debito risultante dalla verifica fallimentare, ove tale accertamento si riferisce ad un debito non deducibile secondo la legge tributaria.

Il rigore di questa legge nei riguardi delle deduzioni delle passività rende evidente che l'imposta non è commisurata all'effettivo aumento di ricchezza dell'erede, ma alle attività ereditarie, diminuite delle sole passività accertate in conformità ai criteri stabiliti dalla legge medesima. Del resto, l'art. 1 della legge sulla imposta di successione contiene una norma generale che conferma esplicitamente tale interpretazione, quando stabilisce che « le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto, che si verificano per causa di morte, sono soggette alla imposta di successione, per il loro ammontare netto dalle passività, secondo le norme stabilite dalla presente legge ».

Inoltre, se fosse esatto che l'imposta di successione colpisce solo l'effettivo aumento di ricchezza dell'erede e che, quindi, nel caso di separazione operata dal fallimento *post mortem*, l'imposta debba essere applicata in base soltanto all'eventuale residuo conseguito dall'erede, l'istesso dovrebbe dirsi

anche in ogni altra ipotesi di separazione, e quindi anche nel caso di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Ma allora la norma degli articoli 2758 e 2772 C.c. non avrebbe ragion d'essere, perchè, dovendo l'imposta di successione avere esistenza soltanto dopo il soddisfacimento dei creditori separatisti, non vi sarebbe alcuna possibilità che il privilegio per l'imposta possa danneggiare costoro. Se invece la norma ha il fine di evitare che i suddetti creditori possano ricevere pregiudizio dal credito privilegiato dello Stato per l'imposta di successione, ciò implica che la liquidazione dell'imposta stessa deve avvenire anche in tal caso nei termini e con le modalità stabilite dalla legge tributaria, indipendentemente dall'esito della procedura volta a soddisfare le ragioni dei creditori del defunto.

Infine, va osservato che la legge sulla imposta di successione, quando ha voluto che, ai fini della liquidazione dell'imposta, si dovesse tener conto delle risultanze della procedura fallimentare, lo ha previsto espressamente, come ha fatto nell'art. 31, con il quale ha stabilito che la presunzione della esistenza dei gioielli, danaro e mobilia, in determinate percentuali, non si applica quando dall'inventario fallimentare risulti invece la loro inesistenza, ovvero un valore minore o maggiore.

Quanto poi alla circostanza che, nella specie, la eredità era stata accettata col beneficio d'inventario, si osserva che essa non ha alcuna influenza sul criterio da applicare per valutare le passività ereditarie, criterio che anche in tal caso resta quello stabilito dalle norme tributarie.

Invero, nonostante l'accettazione col beneficio d'inventario, il chiamato alla eredità, pur non essendo tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli, è senz'altro erede, cioè titolare di tutti i diritti derivanti dalla eredità e debitore di tutte le relative obbligazioni, con effetto dalla data dell'apertura della successione: onde il fallimento, posteriormente intervenuto, non elimina l'applicabilità a quella data delle norme tributarie. Del resto, la legge tributaria all'art. 70, stabilendo che « l'erede beneficiato è tenuto a pagare l'imposta di successione soltanto con le attività a lui pervenute », rende evidente che ciò che perviene all'erede è misura della sua responsabilità, non della sua obbligazione, e che l'accertamento dell'ammontare della imposta è indipendente dall'entità delle attività pervenute allo erede. Se infatti l'imposta dovesse ragguagliarsi ad esse, la disposizione sarebbe superflua, in quanto, in tal caso, necessariamente l'ammontare dell'imposta non potrebbe mai superare il valore delle attività stesse, e si dovrebbe ritenere priva di un contenuto efficiente l'apposita norma diretta ad escludere l'obbligo dell'erede di pagare l'imposta con il suo patrimonio.

La disposizione trova invece la sua giustificazione nel fatto che, essendo possibile che l'imposta, accertata con la deduzione delle sole passività previste dalla legge, superi il valore delle attività residue all'erede, questi in tal caso, senza la norma speciale, potrebbe essere chiamato a rispondere con il suo patrimonio, dato che, secondo i prin-



cipi di diritto comune, la limitazione della sua responsabilità *intra vires hereditatis* riguarda soltanto i debiti ereditari e non si estende anche all'imposta che è un debito suo proprio e non dell'eredità.

*La sentenza dedica però anche la sua attenzione ad altra questione, e cioè quella sulla portata ed efficacia del privilegio fiscale che assiste la imposta di successione, nel caso di fallimento post mortem in relazione alle ragioni dei creditori del fallito.*

*Per gli artt. 2758 e 2772 C.c. i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili e sugli immobili ai quali il tributo si riferisce; ma il privilegio, per quanto riguarda la imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. E la Cassazione, aderendo alla più recente opinione giurisprudenziale, ribadisce la esistenza di una identità di effetti — in precedenza invece negata — tra separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede e fallimento post mortem, per cui, mentre la prima produce l'effetto di sottrarre i beni del defunto dal concorso dei creditori dell'erede, e rende inopponibile ai creditori separatisti il privilegio per l'imposta di successione, così il secondo implica l'esclusione del concorso dello Stato, che per l'imposta di successione è creditore dell'erede, e la inopponibilità al fallimento del privilegio relativo all'imposta stessa. E che separazione civile e fallimento post mortem, avendo entrambi lo stesso scopo di mantenere intatta a favore dei creditori del *de cuius* la garanzia costituita dal suo patrimonio, producano effetti identici nei riguardi dei creditori stessi, è opinione — al dire sempre della Cassazione — largamente accettata in dottrina, e fu già espressa dal relatore della Commissione per l'abrogato codice di commercio, osservando che « siccome lo scopo della dichiarazione di fallimento è identico a quello attribuito dall'art. 2055 C.c. alla separazione dei patrimoni, non può dubitarsi che identici siano pure gli effetti in relazione alla massa dei creditori » (verb. n. 765). Anzi, si è affermato, finanche, che la differenza fra i due istituti consiste soltanto nel fatto che, mentre la separazione operata dal fallimento si verifica d'ufficio a favore di tutti i creditori del *de cuius* nel termine di un anno e subordinatamente alla prova dello stato d'insolvenza, la separazione civile è effettuata nel termine di tre mesi a favore soltanto dei creditori che l'hanno domandata e senza essere subordinata alla prova anzidetta.*

*L'ultimo comma dell'art. 11 della legge fallimentare, con lo stabilire che con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto, al dire della Cassazione, rende evidente che il legislatore ha inteso evitare la coesistenza delle due procedure, attribuendo in via generale alla dichiarazione di fallimento gli stessi effetti della separazione. Con quest'ultima norma, in tal modo, si sono risolte le perplessità e le discordanze che si erano verificate nella interpretazione della legislazione anteriore sul se il fallimento post mortem importasse o meno la cessazione della preferenza dei creditori separatisti nei confronti dei non separatisti, stabilendo che la diversa situazione giuridica delle due*

*categorie creditorie viene a cessare ipso jure con il fallimento, perchè questo produce esso stesso una separazione analoga a quella civile, e tutti i creditori considera alla stessa stregua, per l'esistenza della par conditio.*

*E non può ritenersi che il legislatore, con la norma in questione, abbia inteso invece annullare ogni effetto della separazione, perchè nessuna giustificazione potrebbe avere una par conditio attuata col privare dei vantaggi della separazione i creditori che l'hanno esercitata. Il ritenere che in seguito al fallimento tutti i creditori si giovino dei benefici della separazione, fa sì che essi sono posti nella medesima condizione di favore, senza distinzione di sorta, con la conseguenza che, anche nel caso di eredità confusa, hanno tutti la preferenza nei confronti dei creditori dell'erede, i quali concorrono soltanto sul residuo delle attività fallimentari, e con l'altra conseguenza che il privilegio dello Stato per l'imposta di successione è inopponibile al fallimento e resterà, pertanto, sospeso fino alla chiusura della procedura concorsuale, quando potrà farsi valere sul residuo spettante all'erede.*

*Si conclude quindi dalla Suprema Corte affermando che il coordinamento degli artt. 2758 e 2772 C.c. con l'art. 11 della legge fallimentare deve attuarsi nel senso che restano estesi a tutti i creditori i vantaggi che i citati due articoli attribuiscono ai creditori separatisti.*

*Ed anche per queste ulteriori affermazioni contenute in sentenza abbiamo qui motivo di vivo compiacimento, per avere la identica tesi già noi sostenuto, ma con nessuna autorità, nello studio su La deduzione delle passività dall'asse ereditario ai fini della liquidazione della imposta di successione, pubblicato or non è molto nella Rivista trimestrale di « Diritto e Procedura Civile » (1959, 1436).*

*Ma la enunciazione del principio, così come riportato peraltro con esattezza dal Foro Italiano, nel senso che il privilegio fiscale per l'imposta di successione è inopponibile ai creditori del fallito post mortem, senza alcuna precisazione o limitazione, lascia assolutamente perplesso l'interprete in quanto, per poter corrispondere al vero, avrebbe dovuto essere statuito e formulato nel senso che godono di prelazione e preferenza nei confronti del credito dello Stato per imposta di successione i soli debiti del fallito che siano stati anche ammessi in deduzione dall'attivo in sede di liquidazione dell'imposta.*

*La Cassazione, con molta precisione, rimedia alla inesattezza giuridica della Corte di merito (App. Bologna, 22 maggio 1958, in Foro It., 1959, I, 1198), che con ulteriore perseveranza nell'errore aveva anch'essa deciso nel senso che in caso di fallimento post mortem l'imposta di successione è dovuta dall'erede sull'eventuale supero attivo conseguito dopo la liquidazione e la ripartizione delle attività tra i creditori del defunto, e non sul patrimonio relitto con la deduzione del solo passivo risultante al momento dell'apertura della successione; ma non si accorge che, riconoscendo indiscriminatamente un diritto di preferenza sul credito dello Stato per la imposta di successione a tutti i creditori del fallito post mortem, dà indirettamente la possibilità, contraddicendosi con il principio prima enunciato, che*

tutto il passivo ereditario, e quindi vuoi quello ammesso vuoi quello non ammesso in detrazione in sede di liquidazione dell'imposta sulla base ed in applicazione dei criteri rigorosamente stabiliti dalla legge fiscale, trovi poi indiretto mezzo di detrazione dall'attivo, perchè, se deve essere soddisfatto tutto con preferenza e priorità sulla imposta di successione, condanna quest'ultima a quasi sicura incapienza.

La finalità della legge, quella cioè di impedire che possano andare in detrazione dall'attivo passività fittizie e inesistenti, con la conseguente riduzione del tributo o addirittura con il suo annullamento in vista del possibile venire così meno di un residuo attivo e quindi della base stessa imponibile, viene infatti senz'altro frustrata se, pur liquidatasi la imposta su un determinato attivo che non ha potuto subire riduzioni che superino l'importo delle sole passività ammesse in detrazione, venga poi essa condannata ad incapienza ove a quelle passività non ammesse in detrazione si garantisca comunque una priorità e poeriorità di soddisfacimento sull'attivo di fronte alla imposta di successione.

Ed se la Magistratura, che ha pure dato con la sentenza riportata chiaro segno di ravvedimento sulla soluzione giuridica dell'altra questione presa in esame, non dovesse essere anche disposta a compiere l'ulteriore passo interpretativo, imposto dalla ineluttabile esigenza della logica, che vuole si limiti il diritto di priorità di soddisfacimento sulla imposta di successione ai soli debiti del fallito post mortem che siano stati ammessi in deduzione dall'attivo in sede di liquidazione dell'imposta, saremmo con amarezza costretti a dire che è stata vana l'affermazione, peraltro luminosa, contenuta nella sentenza in esame, in merito alla necessità che anche in caso di fallimento post mortem l'accertamento del passivo da dedurre ai fini della liquidazione della imposta di successione debba avere luogo in conformità ai tassativi e drastici criteri stabiliti dalla legge fiscale.

GIUSEPPE AZZARITI

**LEGGI - Costituzione della repubblica - Leggi non contenenti norme generali ed astratte - Previsioni della Costituzione - Non tassatività - Leggi di approvazione e di autorizzazione di contratti tra lo Stato e privati - Costituzionalità - Conferimento di validità ed efficacia ai contratti - Deroga alle norme imperative preesistenti.** (Corte di Cassazione, Sent. n. 1369/60, Sezione I - Pres.: Cataldi; Est.: Rosano; P. M.: Criscuoli (conf.); Amministrazione Finanze dello Stato - Comune di Bari).

Le previsioni nella Costituzione di leggi, che non contengono norme generali ed astratte, non hanno carattere tassativo. Sono, quindi, ammissibili altre ipotesi non previste dalla Costituzione.

Pertanto non sussiste inconciliabilità tra l'attuale ordinamento costituzionale e l'art. 21 della legge sulla contabilità dello Stato, secondo cui debbono essere autorizzati con legge i contratti tra lo stato ed i privati relativi a trasferimenti di immobili e nemmeno può considerarsi incostituzionale la

legge di approvazione di tali contratti, emessa con riferimento al citato articolo.

Il contenuto di una legge formale con la quale sia approvato un contratto, e stipulato tra lo Stato e i privati (nella specie trattavasi di un contratto intervenuto fra lo Stato ed un Comune, con il quale mediante transazione, permuta ed alienazione di beni patrimoniali dello Stato, erano state regolate (transattivamente) le questioni riguardanti alcuni arenili), rivela il preciso intento di conferire validità ed efficacia giuridica al contratto.

Tale validità ed efficacia non sono condizionate alla conformità a preesistenti norme giuridiche imperative (nella specie, a quelle dell'art. 94 della legge del registro circa l'onere dell'imposta), in quanto le leggi con contenuto generale ed astratto non delimitano a priori il contenuto e la efficacia giuridica delle leggi formali, non sussistendo una graduazione gerarchica tra le leggi, la quale non è prevista dalla Costituzione.

Pertanto, il contratto approvato con legge formale, è vincolante, in forza della legge di approvazione, la quale ne afferma insindacabilmente, anche in deroga a norme imperative preesistenti, la sua conformità all'ordine giuridico.

*La Corte ha così motivato:*

« Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.

« Sebbene l'assunto di incostituzionalità della legge di approvazione dei contratti conclusi dallo Stato sia dedotto nella memoria, nè si ritenga di sollevare di ufficio la questione, ai fini della rimessione alla Corte costituzionale per la sua palese infondatezza, occorre tuttavia accennare alle ragioni di tale infondatezza, in quanto influiscono a chiarire la questione centrale del ricorso, dei limiti cioè di efficacia della legge di approvazione di cui si discute.

« Il principio secondo cui le leggi debbono contenere le norme generali e astratte non è affermato dalla costituzione, la quale contempla una disciplina giuridica meramente formale delle leggi.

« Esso è tuttavia presupposto della stessa divisione costituzionale dei poteri, ma, in mancanza di una norma costituzionale che ne stabilisca giuridicamente l'inderogabilità assoluta, ha natura politica e non esclude che eccezionalmente le leggi possono contenere provvedimenti concreti, per una connessione con interessi generali, da valutarsi politicamente dagli organi legislativi. Tale natura del principio induce a ritenere che le previsioni della costituzione di leggi che non contengono norme generali e astratte — come leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo (art. 81) leggi che ratificano trattati internazionali (art. 80), leggi di espropriazione di determinate imprese (art. 43) — non abbiano carattere tassativo e siano quindi ammissibili altre ipotesi non previste dalla costituzione.

« Non sussiste dunque inconciliabilità tra l'attuale ordinamento costituzionale e l'art. 21 della legge sulla contabilità dello Stato, secondo cui debbono essere autorizzati con legge i contratti tra

lo Stato e i privati, relativi al trasferimento di immobili, e nemmeno quindi, può considerarsi costituzionale la legge di approvazione di cui si discute emessa con riferimento a detto articolo.

« Ciò posto, occorre considerare che la costituzione, in quanto non delimita il contenuto normale delle leggi nel senso di norme generali e astratte, non distingue nemmeno la loro efficacia con riguardo alla distinzione fra leggi sostanziali e leggi formali, ma, poichè l'efficacia delle leggi consiste nella « possibilità » di innovare l'ordine legislativo preesistente, e quindi attiene proprio al loro contenuto deve stabilirsi, con riguardo al contenuto della singola legge, se il mutamento sussista, e quale sia: da tale indagine può risultare un'innovazione tipica generale e astratta, o nessuna innovazione, o anche un mutamento limitato a una fattispecie considerata come una deroga a una preesistente previsione di nullità, rispetto a un contratto approvato; conseguentemente, in ciascuna ipotesi è precisato il valore della sua legge, cioè la sua insindacabilità e il dovere di applicarla.

« Ora il contenuto della legge di cui si discute: « è approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 rep. stipulato presso l'intendenza di finanza di Bari, con il quale mediante transazione, permuta ed alienazione di beni patrimoniali dello Stato sono state regolate (transattivamente) con il Comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta città in località Porto Nuovo e Filiscene » rivela il preciso intento di conferire validità ed efficacia giuridica al contratto; lo dimostra l'esplicita qualificazione di transazione e il riferimento della soluzione, con essa, di tutte le questioni insorte. Ritenere che quella validità ed efficacia di un singolo patto siano tuttavia condizionate alla conformità a preesistenti norme giuridiche imperative (nella specie a quella dell'art. 94 della legge del registro circa l'onere dell'imposta) significa in realtà presupporre che le leggi con contenuto generale e astratto delimitino a priori il contenuto e l'efficacia giuridica delle leggi formali, che sussista cioè una gradazione gerarchica fra le leggi, la quale non è prevista dalla costituzione.

« Ne è esatto che, riconoscendo validità ed efficacia al contratto, si riconosca ad esso l'efficacia di una norma giuridica. Il contratto è vincolante come tale tra lo Stato e quindi anche tra l'Ufficio del Registro, suo organo, e il Comune di Bari, che lo conclusero in forza della legge di approvazione, che ne afferma insindacabilmente, in deroga al singolo suindicato precetto della legge di registro, la sua conformità all'ordine giuridico.

« Neppure è giustificato il riferimento all'art. 113 della Costituzione. Questo afferma l'inderogabilità della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi; ovviamente non esclude che il legislatore, in una singola fattispecie contrattuale, conferisca validità alla rinuncia ad un diritto pattuito dai contraenti ».

*Per una più completa conoscenza della questione, riteniamo opportuno riportare integralmente la memoria difensiva dell'Avvocatura.*

« Le questioni, che con il presente ricorso si sottopongono all'esame della Corte Ecc.ma e sulle quali non constano precedenti giurisprudenziali, sono di una estrema delicatezza ed importanza, potendo la soluzione di esse avere notevole ripercussione sia sul principio della separazione dei poteri dello Stato, sia sulle garanzie giurisdizionali e costituzionali dei diritti dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione e dei poteri della stessa Pubblica Amministrazione, e possono così enunciarsi: in linea principale ed in ipotesi *se, vigente la Costituzione repubblicana, possa un contratto dello Stato esser approvato con legge, e in caso positivo, con quali effetti rispetto all'efficacia formale delle norme del contratto approvato ed alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del privato contraente*; in linea subordinata, e in tesi, se la legge 15 maggio 1954, n. 261, che ha approvato il contratto stipulato il 5 giugno 1952 fra l'Amministrazione demaniale e il Comune di Bari, abbia attribuito valore di legge alle norme del contratto e, in particolare, all'art. 19 di esso, contrastante con le disposizioni dell'art. 94 della legge di registro e che la sentenza impugnata ha, perciò, ritenuto in deroga alla precitata norma.

« Le anzidette questioni furono ampiamente dibattute, vigente lo Statuto albertino, sia anteriormente alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, sia in occasione della entrata in vigore di questa legge, la quale, com'è noto, all'art. 2 dispose che i contratti dello Stato, quando da una legge speciale ne fosse prevista l'approvazione per legge, fossero approvati con decreto reale.

« Anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100, com'è noto, l'intervento del legislatore nei contratti dello Stato, piuttosto frequente, aveva luogo in varie ipotesi; quando il contratto importasse oneri non previsti in bilancio; quando limitasse diritti del cittadino o, importasse deroghe al diritto vigente, quando, infine, il Governo intendesse disincaricarsi di responsabilità (MONETTI: *Manuale di Contabilità di Stato*, 1959, p. 85; id. *Corso...* 1937, p. 123; SALTELLI: *Potere esecutivo e norme giuridiche. La legge 31 gennaio 1926, n. 100 commentata e illustrata*, pp. 181, 193; INGROSSO: *Principi di Contabilità di Stato*, 1926, p. 180).

« L'intervento del legislatore era di due specie, totalmente diverse nelle cause e negli effetti: preventivo e successivo. Con l'intervento preventivo, frequente anche dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e fino ai nostri giorni, il legislatore autorizza la Pubblica Amministrazione a stipulare un determinato contratto, rimuovendo uno o più limiti, formali o sostanziali, frapposti dalla legge alla normale capacità contrattuale dell'Amministrazione stessa. In questa ipotesi il contratto, stipulato da organi della Pubblica Amministrazione, resta indiscutibilmente un negozio bilaterale di diritto privato. « Gli atti del Governo e le obbligazioni, che ne derivano in questa ipotesi — osservano il Saltelli e l'Ingrosso (loc. cit.) — sono sottoposti alla garanzia giurisdizionale per la difesa dei diritti, che sono sorti a favore dei soggetti, coi quali lo Stato ha contrattato ».

« Con l'intervento successivo invece, il legislatore approvava il contratto, predisposto dal privato e dalla Pubblica Amministrazione. Ma in questa ipotesi l'opinione della dottrina era discorde, come lo era, e in minima parte lo è, a proposito degli effetti della legge di bilancio, che è l'esempio scolastico di legge formale. Alcuni autori, quelli, cioè, favorevoli alla distinzione fra legge formale e legge sostanziale (ESPOSTRO: *La validità delle leggi*, 1934, p. 183), ritenevano che, anche in tale seconda ipotesi, il contratto restasse un negozio giuridico bilaterale e che l'efficacia delle sue norme derivasse esclusivamente dal *vinculum iuris* e dal consenso validamente manifestato dalle parti contraenti. Altri, invece, fra cui il Mortara (Commentario, p. 99), negando la distinzione fra legge formale e legge sostanziale, ritenevano che in questa seconda ipotesi la legge di approvazione attribuisse efficacia di legge alle norme contrattuali con le conseguenze, poste in luce dall'Ingrosso e dal Saltelli (loc. cit.), che in tal modo il consenso del privato contraente era irrevocabilmente acquisito e questi, di fronte al contratto perfezionato o formato con legge, *non aveva rimedio alcuno per ottenere la garanzia dei propri diritti*.

« A queste conseguenze che oggi appaiono, al lume della vigente Costituzione repubblicana, del tutto aberranti, la giurisprudenza non è mai pervenuta, soffermandosi a considerare piuttosto la intenzione del legislatore. Nella famosa sentenza 12 febbraio 1895 la Cassazione di Roma, infatti, ritenne che la legge di approvazione delle convenzioni ferroviarie 27 aprile 1885 avesse attribuito alle norme di queste, efficacia di legge perchè *il Parlamento le aveva ampiamente discusse, approvate e sanzionate*, facendole, quindi, proprie. La Corte di Appello di Trani, con la sentenza 9 agosto 1895 (in *Rep. F. I.*, 1896, voce Amministrazione pubblica, n. 13), ritenne che la approvazione data con legge ad un contratto (nella specie stipulato fra lo Stato e l'Amministrazione Capitanata) non avesse mutato i rapporti contrattuali, dovendo attribuirsi alla legge di approvazione una funzione meramente tutoria, sia pure espressa in forma legislativa.

« L'art. 2 legge 31 gennaio 1926, n. 100 sostituì il decreto reale alla legge, abrogando l'art. 21 della legge di contabilità generale dello Stato, ma la esigenza dell'intervento legislativo è rimasta ferma per i contratti, che importano oneri non previsti in bilancio o deroghe al diritto vigente. Essa, come si è detto, è stata finora soddisfatta con leggi, generali o speciali, di autorizzazione.

\* \* \*

« Queste brevi premesse di carattere storico, che prescindono dal mutato ordinamento costituzionale, ci consentono di esaminare, altrettanto brevemente, le questioni sottoposte all'esame della Corte Ecc.ma, che, invece, vanno risolte alla stregua della vigente Costituzione repubblicana.

« Diciamo subito che, a nostro avviso, l'art. 2 legge 31 gennaio 1926, n. 100, il quale intese rendere più netta la separazione dei poteri e fornire

più ampie garanzie al cittadino, che contratta con lo Stato, è tuttora in vigore ed anzi, al lume della vigente Costituzione, che ha indubbiamente ribadito il principio della separazione dei poteri, rafforzandolo con l'istituzione del conflitto fra i poteri dello Stato, la risoluzione del quale è devoluta alla Corte Costituzionale, non tollera deroghe ed eccezioni.

« A nostro avviso, cioè, nel vigente ordinamento non è più ipotizzabile o, quanto meno, è del tutto anomala l'approvazione per legge dei contratti stipulati dallo Stato e l'intervento del legislatore, quando sia necessario o sia ritenuto politicamente opportuno, *deve esplicarsi esclusivamente nella forma preventiva dell'autorizzazione*.

« L'approvazione è una figura di atto essenzialmente amministrativo, privo di un suo contenuto dispositivo in ordine all'oggetto dell'atto approvato. Essa riflette sul piano del procedimento il sistema dei controlli giuridici ed in particolare l'aspetto della organizzazione statale diretto ad assicurare il controllo interno fra gli organi, di guisa che il perseguimento di pubblici interessi, la cui cura è affidata alla specifica competenza di un determinato organo, viene in concreto subordinato nella sua operatività al positivo giudizio, estrinsecato appunto nell'atto di approvazione, di un altro organo a tal uopo sovraordinato o, comunque, distinto. Ma la fonte giuridica, che regola e disciplina il raggiungimento dell'interesse è l'atto dell'organo, al quale ne è attribuita la cura e ne sono di conseguenza riconosciuti i necessari poteri.

« Indipendentemente dalla dibattuta questione sulla natura negoziale o meno dell'atto di approvazione, esso resta un *quid iuris* distinto dall'atto approvato, non costitutivo, ma soltanto condizionante dell'operatività degli effetti giuridici, che, nell'oggetto e nel contenuto, sono determinati da quest'ultimo. Da ciò deriva, da una parte, che la approvazione non può supplire e sanare la carenza di potere esercitato, con l'atto da approvare, dall'organo che lo pone in essere e, dall'altra, che l'approvazione, come atto avente ad oggetto un altro atto amministrativo, diretto al perseguimento di uno specifico interesse concreto è un atto sempre e sostanzialmente amministrativo.

« Come tale, l'approvazione dei contratti dello Stato è riservata al potere esecutivo.

« La vigente Costituzione repubblicana, come è comunemente ritenuto e come, peraltro, risulta espressamente dalle sue norme e dalla loro sistematica collocazione, ha recepito, garantendolo giurisdizionalmente, il principio della separazione dei poteri. Essa ha cura di precisare quali siano le funzioni legislative attribuite al Parlamento, cui è istituzionalmente devoluta la formazione delle norme giuridiche, ed ha cura, altresì, di precisare quali di queste funzioni non legislative siano esplicitate mediante legge, formale, di cui la Costituzione stessa determina il contenuto, i limiti e gli effetti.

« Il Parlamento, prescindendo dalla funzione legislativa, è competente a concedere l'autorizzazione a procedere contro i suoi componenti (art. 68 Cost.); delibera lo stato di guerra, che è poi dichiarato



dal Presidente della Repubblica (artt. 78 e 87 Cost.); approva i bilanci e il rendiconto consuntivo (art. 81 Cost.); può disporre inchieste (art. 82 Cost.); elegge il Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.); pone in stato di accusa il Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) e i Ministri (art. 96 Cost.); accorda o nega la fiducia al Governo (art. 94 Cost.); risolve la questione di merito se una legge regionale contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre (art. 127 Cost.).

« Di queste funzioni non legislative (amministrative o politiche), attribuite al Parlamento solo la approvazione dei bilanci è necessariamente e per antica tradizione data con atto, avente l'efficacia formale di legge; ma l'art. 81 Cost. ha cura di precisare, in conformità della più recente ed autorevole dottrina, che questo atto, se lo formalmente legislativo, non deve stabilire nuovi tributi e nuove spese, cioè, non deve contenere norme giuridiche. Con l'art. 81 la Costituzione si è, altresì adeguata all'insegnamento, ancorchè non recente, della giurisprudenza (Cassazione di Roma 8 novembre 1881, in *Foro It.*, 1882, I, 3, 60 e 3 settembre 1896, cit. dal Mortara), la quale aveva escluso che la negata iscrizione in bilancio della spesa importasse estinzione di obbligazioni contrattuali validamente assunte, affermando in tale ipotesi il perdurare della giurisdizione ai fini dell'accertamento del diritto (negli stessi sensi si esprime l'Esposito, loc. cit.).

« Con ciò, naturalmente, non vuol dirsi che l'atto legislativo, che approva il bilancio, non possa contenere anche espressamente norme giuridiche, nel qual caso si sarebbe in presenza di legge in parte formale e in parte anche sostanziale; si vuole solo affermare che, per effetto dell'atto legislativo di approvazione, non acquistano efficacia di norme giuridiche le disposizioni dell'atto approvato (bilancio), che resta un atto amministrativo contabile con riflessi politici.

« Nel silenzio della Costituzione, la quale, d'altra parte, espressamente attribuisce al Governo la attività amministrativa ed al Presidente del Consiglio la funzione di assicurare l'unità d'indirizzo amministrativo (art. 95 Cost.), e rigorosamente limita l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo (artt. 76 e 77) noi riteniamo, perciò, che sia, quanto meno, molto dubbio se il parlamento possa ancora approvare con legge i contratti dello Stato.

« L'approvazione con legge, ancorchè si escludono — e, a nostro avviso, come si dirà, debbono necessariamente escludersi — gli effetti, che l'antica dottrina e la sentenza impugnata ad essa ricollegano, priverebbe non solo e non tanto la pubblica amministrazione del potere di autotutela, ma priverebbe anche i privati cittadini della tutela dei propri interessi legittimi lesi dall'atto di approvazione, venendo, così a porsi in evidente contrasto con l'art. 113 Cost. L'approvazione con legge, inoltre, eludendo il controllo della Corte dei Conti, violerebbe, altresì, il precetto contenuto nell'art. 100 della Costituzione.

« A prescindere, comunque, da questa preliminare questione, che risolverebbe *in apicibus* la

causa, ma la soluzione della quale non è per essa indispensabile, riteniamo che debba senz'altro escludersi — ammesso che l'intervento legislativo nei confronti dello Stato possa esplicitarsi ancora, oltre che sotto la forma dell'autorizzazione, col mezzo dell'approvazione — che, per effetto della legge di approvazione, legge meramente formale a cui è applicabile il precetto dell'art. 81 Cost., le norme del contratto diventino norme di legge (assurdo, peraltro, sarebbe, adottando questa ipotesi la registrazione — in concreto effettuata — della legge-contratto).

« Questo fenomeno contrasterebbe con tutto il sistema costituzionale.

« In primo luogo, esso priverebbe i cittadini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, violando, come si è detto, l'art. 113 Cost. Il consenso del privato contraente sarebbe irrevocabilmente acquisito, ancorchè non validamente espresso (incapacità, vizio del consenso), ed egli non potrebbe liberarsene neppure in caso di inadempimento dell'amministrazione o di giusta causa: la norma contrattuale, divenuta legale, lo obbligherebbe irrevocabilmente fino alla sua abrogazione, ponendolo alla mercé dell'altro contraente.

« Nè i motivi di invalidità del contratto potrebbero converirsi in questioni di illegittimità costituzionale del contratto, divenuto legge, perchè non sarebbero in contrasto con norme costituzionali.

« D'altra parte, sarebbe assurdo sottrarre il contratto alla giurisdizione comune e devolverlo alla giurisdizione costituzionale, cui il privato non è soggetto, in contrasto con gli articoli 24, 25, 102 e 103 Cost. La Costituzione disciplina con netta separazione la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino, e la tutela costituzionale dei poteri dello Stato e della Regione e delle garanzie costituzionali del cittadino, che sono attuate in via incidentale ed attraverso il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

« Ma v'è di più: l'iniziativa delle leggi appartiene agli organi ed enti indicati all'art. 71 Cost. e non può essere attribuito al privato, il quale, concorrendo, di diritto e non di fatto, alla formazione del contratto da convertire in legge, concorrerebbe alla formazione delle leggi. La legge inoltre, deve essere esaminata, discussa e approvata articolo per articolo e, poi, votata nel suo complesso (art. 72 Cost.); ciò non avviene per i contratti approvati con legge e in concreto non è avvenuto per il contratto 5 giugno 1952, le cui disposizioni, se fossero da considerare convertite in norme di legge, sarebbero costituzionalmente illegittime, perchè in contrasto col citato articolo 72 della Costituzione.

« Per le suesposte considerazioni riteniamo di poter concludere nel senso che la legge di approvazione di un contratto (posto che sia ancora ipotizzabile), come la legge di approvazione del bilancio, è legge meramente formale, il cui contenuto, sostanzialmente amministrativo, non è costitutivo, ma soltanto condizionante dell'operatività degli effetti giuridici che, nell'oggetto e nel contenuto, sono determinati dal contratto approvato, il quale

resta giuridicamente distinto dall'atto di approvazione e conserva l'originaria efficacia formale e la originaria titolarità, restando atto dell'Amministrazione e del privato, non del Parlamento.

\* \* \*

« *In subordinatissima ipotesi*, riteniamo che debba pervenirsi allo stesso risultato pratico seguendo il ragionamento a suo tempo fatto dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale riteneva di dover accertare in concreto l'*intentio legis*, argomentandola dai lavori parlamentari, dall'ampiezza della discussione, dall'esame particolareggiato delle singole clausole della convenzione. Nella specie tutto ciò è mancato e il Parlamento, con la legge 15 maggio 1954, n. 261, si è limitato ad approvare, ai sensi dell'art. 21 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a nostro avviso erroneamente ritenuto ancora vigente, la cessione al Comune di Bari di arenili, cioè, di beni demaniali dello Stato.

« La forma generica di approvazione non significa — come erroneamente ha ritenuto la Corte di Bari — che tutte le singole clausole del contratto furono ratificate (e convertite in legge), ma, al contrario, sta a dimostrare che la volontà del Parlamento fu rivolta esclusivamente a dare approvazione a un contratto di permuta di arenili, esercitando una funzione meramente tutoria.

« D'altra parte, anche escludendo che l'art. 2 legge 31 gennaio 1926, n. 100 — come noi riteniamo e come riteniamo di aver dimostrato — abbia definitivamente abrogato l'art. 21 della legge di contabilità generale dello Stato (in questo senso vedasi anche C. S. Ad. Gen. — parere 8 luglio 1937, in Rel. C. S. 1936 - 40, p. 40, relativo alla alienazione a titolo gratuito di immobili), occorre pur sempre tener conto della lettera e dello spirito di questa norma.

« L'art. 21 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che in parte riproduce l'art. 13 testo unico approvato con R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016, dispone che l'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata per determinate categorie di beni da leggi speciali, deve essere autorizzata caso per caso con particolari provvedimenti legislativi.

« La norma, commenta il De Cupis (*Leggi sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*, Torino, 1910, p. 410), trova la sua ragion d'essere nell'interesse alla conservazione del patrimonio dello Stato, che concorre con la sua rendita anche essa alle spese dei pubblici servizi.

« Questo concorso è andato diventando economicamente sempre più esiguo rispetto al gettito dei tributi, ma l'alienazione di un immobile priva lo Stato di una parte di reddito e contemporaneamente fornisce ad esso un'entrata straordinaria non prevista in bilancio, onde la necessità di un intervento del Parlamento, che, se storicamente si giustifica con la necessità di valutare la convenienza di far fronte in questo modo e non diversamente

ad un'esigenza straordinaria procurandosi un'entrata straordinaria, che, però, diminuisce permanentemente le entrate ordinarie, formalmente si giustifica — e tale giustificazione è tuttora valida — con la necessità di integrare, con la legge, che autorizza l'alienazione, la legge di approvazione del bilancio.

« Quest'esigenza, comunque, è soddisfatta, a' sensi dell'art. 21, con un intervento preventivo del Parlamento, che non priva il potere esecutivo della facoltà di contrattare — anzi ne aumenta la capacità — e non priva il cittadino, che contratta con lo Stato, delle garanzie giurisdizionali dei suoi diritti.

« Anche, perciò, considerando tuttora in vigore l'art. 21, deve esserne rispettato lo spirito — oltre che la chiara dizione — e l'intervento del legislatore deve considerarsi limitato all'ampliamento della sfera di capacità del potere esecutivo o alla ratifica del suo operato, se l'intervento è successivo, ma sempre considerando l'approvazione come atto tutorio, come autorizzazione successiva in sanatoria, senza alterare i rapporti contrattuali.

« In questi sensi, perciò, deve comunque, essere interpretata la legge 15 maggio 1954, n. 261.

In conclusione, se il contratto, come noi riteniamo di aver dimostrato, è rimasto contratto, la fonte giuridica dei rapporti fra il Demanio e il Comune di Bari è un negozio giuridico bilaterale che non poteva derogare all'art. 94 della legge di registro, il quale espressamente sanziona la nullità di ogni patto ad esso contrario.

« L'approvazione, ancorchè data con legge, formale, non può supplire e sanare la carenza di potestà di entrambe le parti contraenti a derogare all'art. 94 L. R. Questa deroga poteva solo essere consentita dalla legge sostanziale, come si riscontra nelle varie leggi di autorizzazione a contrattare in deroga alle leggi vigenti

*Come risulta dalla surriportata memoria, non avevamo dedotto la illegittimità costituzionale della legge 15 maggio 1954, n. 261; ma la sua « anomalia »; confermata, peraltro, dalla attuale prassi legislativa, che è nel senso di autorizzare non approvare, particolari contratti dello Stato, soprattutto al fine di accertarne il contenuto e la portata.*

*Prendiamo atto che la Cassazione, abbandonando la più antica tesi, ha ritenuto che il contratto è rimasto atto negoziale e che le sue clausole per effetto della sua approvazione con legge, non sono divenute norme giuridiche (onde la irrilevanza dell'argomentazione relativa all'art. 113 Cost.). Ma alla stregua di questa premessa e dell'altra — anch'essa a nostro avviso esatta — circa la natura formale della legge di approvazione del contratto, ci sembra che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione.*

*La legge formale non contiene norme giuridiche e, quindi, nella specie non sussisteva alcuna norma giuridica che derogasse o consentisse la deroga — e la norma ovviamente doveva essere espressa — allo art. 94 L.R., che è norma di ordine pubblico.*

# ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

**ASSEGNAZIONE ALLOGGI COSTRUITI COL CONTRIBUTO DELLO STATO - Mancata occupazione nel termine dell'art. 98 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 - Decadenza.** (Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica - Decisione 7 gennaio 1960 - Pres.: ed est.: Bozzi Carlo - Coop. ed. « Parva Domus » di Pavià e dott. Emilio Acacia.

La mancata occupazione dell'alloggio cooperativo nel termine stabilito dall'art. 98 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 importa la decadenza dall'assegnazione.

Tutte le ragioni che si intendano far valere a giustificazione della mancata occupazione devono essere proposte con ricorso alla Commissione di Vigilanza, sempre nel termine stabilito a pena di decadenza.

*La pronuncia della Commissione non ha precedenti editi in questa Rassegna. La riportiamo, quindi, integralmente;*

« La Cooperativa Edilizia « Parva Domus » di Pavia, con lettera 22 giugno 1955, diretta al Ministero dei Lavori pubblici, Div. 16<sup>a</sup> bis, e per conoscenza all'ente mutuante, Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde, comunicò la domanda del proprio socio, dott. Emilio Adacia, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad affittare l'appartamento assegnatogli dalla Cooperativa medesima.

« Dagli accertamenti eseguiti anche a mezzo del Nucleo Carabinieri del Ministero risultò che:

1) l'appartamento in questione era stato consegnato al dott. Acacia il 20 marzo 1953;

2) che l'appartamento stesso non era mai stato occupato dall'assegnatario;

2) che questi in data 21 luglio 1951 (e cioè circa due anni prima dell'assegnazione dell'alloggio) era stato trasferito a Sondrio, in qualità di V. Intendente di Finanza;

4) che tuttavia lo stesso dott. Acacia, era ancora iscritto anagraficamente a Pavia, Viale Nazario Sauro, n. 1;

5) che l'appartamento era stato ceduto in affitto a tale sig. Chiampo Giuseppe, dal 1° luglio 1955.

« Alle conseguenti contestazioni del Ministero, il dott. Acacia — Intendente di Finanza a Cremona — ha controdedito, per il tramite della Cooperativa, il 2 marzo 1956, facendo presente che, nell'impossi-

bilità di occupare l'alloggio perchè risiedeva in altra città per motivi di servizio, aveva ritenuto di potersi avvalere — conseguente la Cooperativa — del disposto dell'art. 111 del T. U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, senza presentare il ricorso di cui all'art. 98 dello stesso T. U. e chiedeva, perciò, benessere all'affitto dell'alloggio stesso, riservandosi l'uso di una stanza.

« Nelle sedute del 5 ottobre 1959 e del 7 gennaio 1960, la Commissione sospese ogni pronuncia in merito alla posizione del suddetto assegnatario, disponendo un supplemento di istruttoria.

« Dagli atti e dagli elementi successivamente acquisiti è risultato che il dott. Acacia era in servizio a Pavia al momento della iscrizione a socio della Cooperativa Edilizia « Parva Domus » (14 gennaio 1951) e quindi aveva il requisito della residenza, prescritto a termini dell'art. 11 ultimo comma, della legge 1° marzo 1952, n. 113 per conseguire l'assegnazione dell'alloggio in questione.

« È risultato altresì confermato che, sebbene anagraficamente ancora in data 6 novembre 1959 residente con la famiglia a Pavia, via Nazario Sauro n. 1, il dott. Acacia era stato da tempo trasferito in servizio in altra città e che al momento della formale assegnazione dell'alloggio sociale (20 marzo 1953) trovavasi in servizio a Cremona, come Intendente di Finanza titolare.

« D'altra parte il dott. Acacia non si avvalse del mezzo offertogli dalla norma contenuta nell'art. 98 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 per ottenere una proroga del termine stabilito nello stesso articolo per l'occupazione dell'alloggio.

« Non può, pertanto, non incorrere ora nella sanzione della decadenza.

« Malgrado la questione sia stata esaminata e decisa in varie occasioni, non sembra, tuttavia, inopportuno riepilogare le ragioni, che, in coerenza con la costante giurisprudenza, determinano la Commissione a confermare le precedenti decisioni, alle quali, l'attuale, naturalmente, si riporta. Decisioni che, si soggiunge, sono il punto di arrivo di un orientamento giurisprudenziale, che, se non ha avuto modo di manifestarsi in un tempo relativamente recente, in casi identici all'attuale, per difetto di specifico ricorso, o per mancato esercizio di ufficio della potestà di vigilanza, trova peraltro riscontro in un deciso e coerente orientamento giurisprudenziale: si consideri, infatti, che fino a qualche anno fa, non si era verificato un caso cla-

moroso come quello che ha dato origine alla decisione in data 4 giugno 1959, sulla Cooperativa Edilizia « La Tartaruga II ».

« Parlare di termini di decadenza, come fa l'art. 98 del T. U., e rinviare poi l'accertamento ad epoca successiva, anche di anni, significherebbe, ad avviso della Commissione, non soltanto snaturare, togliendogli la propria forza, l'istituto della decadenza, ma soprattutto, determinare incertezze e perplessità, che mortificherebbero l'esercizio della vigilanza, rendendo questa assai spesso inutile.

« La legge esige che, entro 30 giorni dalla consegna, l'alloggio sia, a pena di decadenza, occupato dall'assegnatario. Unica eccezione è il ricorso — espressione, questa, che univocamente designa il concetto di istanza, come è stato inteso costantemente nella consuetudine amministrativa, e come logicamente appare, ove si voglia dare un concreto significato al precetto — alla Commissione di Vigilanza: ricorso, cioè, istanza, diretta ad ottenere, naturalmente per giustificati motivi, la proroga dell'occupazione: questi motivi debbono essere tempestivamente accertati dalla Commissione di Vigilanza, e soltanto da questa, che è espressione dell'Autorità governativa centrale, debbono essere riconosciuti validi.

« Non è ammissibile, in materia tanto delicata — in cui è in gioco il pubblico denaro — ritenere che l'assegnatario possa esimersi dall'inoltrare ricorso, cioè dal domandare l'esclusione dalla decadenza, quando egli si ritenga dispensato dalla presunta certezza di una causa ostativa della occupazione. La norma non contiene solamente — e tanto basterebbe, data la sua chiarezza — un preciso formale e tassativo precetto, ma risponde a un'ineffabile esigenza, che scaturisce dalla legislazione, in materia di edilizia statale e sovvenzionata:

a) la certezza, innanzi tutto, dei rapporti giuridici.

« Un accertamento, fatto a distanza di tempo, spesso di anni, accertamento eventuale, perchè, nei casi, fino ad oggi esaminati, esso ha avuto luogo soltanto su denuncia o su ricorso di terzi, con conseguente decadenza, non potrebbe non avere effetto retroattivo. Ci si troverebbe, così, spesso, dinanzi a situazioni giuridiche sopravvenute, spesso irrimediabili: rapporti successori, sopravvenuti nei confronti degli assegnatari, ovvero di chi deve sostituirsi ad essi; stipulazione di un contratto di mutuo individuale, ecc. situazioni, tutte, queste, che renderebbero estremamente difficile, se non addirittura ostacolerebbero, l'esercizio del potere di vigilanza, e il ristabilimento del diritto violato.

« Si avrebbe, insomma, la figura di un assegnatario putativo, che è da escludere proprio per il tassativo precetto, che pone a carico dell'assegnatario stesso l'occupazione e il ricorso alla Commissione;

b) una volta rimessa la valutazione alla parte, cioè all'assegnatario, non si vede la ragione perchè il rinvio, cioè il successivo accertamento, dovrebbe essere limitato al solo trasferimento, e non dovrebbe anche essere esteso ad altre cause ostative (malattia, abitazione in alloggi di servizio, ecc.). Si pensi ad

una malattia, debitamente accertata e documentata, da valutare e da accertare a distanza di anni: ciò la Commissione ha escluso, pur quando è stato dimostrato, con quasi certezza, che l'assegnatario, al momento della consegna, era impossibilitato ad occupare l'alloggio: vedi decisione del 16 aprile 1959 (Coop. « Margherita » di Roma). Si pensi al caso di alloggio, così detto di servizio, caso frequentissimo: vedi decisioni in data 30 aprile 1959, sulla Cooperativo Ed. « Certezza » di Verona. In questo caso dovrebbe rinviarsi ad epoca successiva l'accertamento del carattere dell'alloggio e dell'obbligatorietà di abitare l'alloggio stesso.

« Tutti questi accertamenti, debbono, invece, esser fatti proprio per l'esigenza della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche ad esso connessa, nei 30 giorni;

c) ma anche nel caso concreto, cioè nel caso di trasferimento, un'indagine è sempre necessaria, indagine che deve essere tempestivamente fatta nel termine stabilito dalla legge, a pena di decadenza. Basterebbe considerare che soltanto in questo periodo, e non a distanza di anni, può con sicurezza accertarsi:

1) se il trasferimento sia effettivo o non si tratti di comando o di missione;

2) se l'assegnatario abbia ottenuto eventuali proroghe al trasferimento, come spesso avviene;

3) se egli abbia trasferito nella nuova sede la famiglia, ovvero se questa sia rimasta nella città in cui trovasi l'alloggio assegnato;

4) se, risiedendo all'estero o essendo imbarcato, o essendo comunque stato trasferito, l'assegnatario abbia conservato il precedente alloggio nella vecchia sede. In questo caso egli avrebbe l'obbligo di occupare il nuovo trasferendovi i suoi mobili e lasciando libero il vecchio alloggio (spesso a fitto bloccato o di proprietà dell'INCIS) o dell'Istituto Autonomo Case Popolari): vedi decisione del 10 marzo 1960 (Coop. Ed. « Sirio » di Roma).

« Gli enunciati inconvenienti a cui altri potrebbero aggiungersi servono a dimostrare l'esigenza pratica, che il precetto formale trovi integrale approvazione per consentire alla Commissione e al Ministero l'esercizio dei fondamentali poteri nella vigilanza a che il pubblico denaro, che è prelevato dalle tasche dei cittadini, sia speso per i fini pubblici, ai quali esso è destinato.

P. Q. M.

« La Commissione dichiara la decadenza del dott. Emilio Acacia dall'assegnazione dell'alloggio conseguito presso la Coop. Ed. « Parva Domus » di Pavia.

*Con questa decisione, e con le altre richiamate nel testo, la Commissione di vigilanza ha affrontato il problema del collegamento tra la norma dell'art. 98 del T. U. 1938 n. 1165, che commina la decadenza per la mancata occupazione dell'alloggio cooperativo nei trenta giorni dalla assegnazione-consegna, e la situazione che si è venuta a determinare, riguardo ai requisiti per l'attribuzione degli alloggi, parti-*



colarmente per effetto della modifica all'art. 95 dello stesso T. U. introdotta con l'art. 11 della legge 1 marzo 1952, n. 113 circa il requisito della residenza riferito in via alternativa al momento della iscrizione o a quello della prenotazione, non più al momento della assegnazione, come, invece, stabiliva l'art. 95 lettera b) del vecchio testo.

A questo ambito di norme appartiene la specie decisa con la pronuncia in esame. È da avvertire, peraltro, che il problema è di carattere più generale, in quanto concerne il collegamento dell'art. 98 con l'art. 97 nel nuovo testo dell'art. 12 della legge 1 marzo 1952, n. 113, nonché in genere con tutte le situazioni nelle quali gli assegnatari degli alloggi cooperativi abbiano ragioni da far valere nei riguardi della occupazione dell'alloggio nel termine stabilito a pena di decadenza.

Dice, dunque, la Commissione di vigilanza: che l'obbligo imposto dall'art. 98 all'assegnatario di occupare l'alloggio nei trenta giorni vale per tutti indistintamente gli assegnatari; cioè scaturisce, per così dire, automaticamente dalla redazione del relativo verbale.

Ogni ragione di far valere nei riguardi dell'anzidetto obbligo (trasferimenti, richieste di proroga, ecc.) deve (nel senso, naturalmente, che incombe all'interessato l'onere relativo) essere esposta alla Commissione di Vigilanza mediante il ricorso espressamente previsto nello stesso art. 98 3° comma, inciso.

In mancanza di ricorso, la decadenza si applica anche ai casi nei quali il requisito della residenza non è più richiesto ai fini della validità dell'attribuzione dell'alloggio.

La soluzione data dalla Commissione di Vigilanza, sorretta dalle ragioni di ordine generale elencate nella perspicua ed ampia motivazione (in particolare dai principi sulla decadenza, inquadrata nei principi generali sull'edilizia popolare ed economica) trovano, a nostro avviso, riscontro anche sul piano meramente esegetico. L'art. 98, coesiste, nello stesso T. U., con gli artt. 95 e 97 modificato dalla legge 1 marzo 1952 b. 113; e se coesiste ed è scritto, anzi dopo, certamente si riferisce a tutte le assegnazioni di alloggio, quale che sia la condizione degli assegnatari in relazione al termine di decadenza che, per testuale disposizione di legge, comincia a decorrere dalla data del verbale di assegnazione, per tutti indistintamente.

Questa decadenza può essere esclusa solo col ricorso, ove, peraltro, la Commissione ritenga la validità della causa addotta per la esclusione, dopo gli accertamenti di sua competenza e non di competenza della parte interessata (residenza diversa per ragioni di ufficio, alloggio di servizio, malattia, ecc.).

Contenuto nel ricorso può essere, sotto questo aspetto, qualunque istanza od esposto dell'interessato diretta a far valere le cause di esclusione dalla decadenza.

Non adempiendosi all'onere del ricorso, la decadenza interverrà inevitabilmente in applicazione dell'art. 98 che non può avere altro significato e portata che quelli illustrati nel testo della decisione.

Nota, infine, che nel caso analogo, anche se non identico, della contestazione circa l'impossibilità della occupazione per l'assoluta inabitabilità dell'alloggio, il

Consiglio di Stato, con la decisione 27 aprile 1960, n. 269 della VI Sezione, ha confermato la decadenza per non essere stata fatta la contestazione stessa col ricorso previsto dall'art. 98. E la soluzione, a nostro avviso, non può che essere identica nella due ipotesi.

L. TRACANNA

**CESSIONE DI CREDITI - Accettazione di parte dell'Amministrazione appaltante - Cauzione; non è compresa.** (Corte d'Appello di Bologna 17 giugno 1960 - Pres.: Nardella; Est.: Sbrocca - Ministero LL. PP. - Banca Popolare di Cremona).

Debitrice della somma, versata dall'appaltatore a titolo di cauzione per l'esatta esecuzione di opere pubbliche, è la Cassa DD.PP., non l'Amministrazione appaltante, pertanto, le cessioni e i pignoramenti della cauzione debbono essere eseguiti nei confronti di quella e non di questa Amministrazione.

Per una più agevole comprensione della questione, molto delicata e di particolare importanza per l'Amministrazione dei lavori pubblici, riteniamo opportuno riportare in parte qua la motivazione della sentenza:

« Invero, le disposizioni, che regolano il contratto di pubblico appalto, stabiliscono che il deposito delle somme corrispondenti alle cauzioni prestate dall'appaltatore non deve essere effettuato presso l'Amministrazione appaltante, ma presso un organo dell'Amministrazione del Tesoro, dotato di particolare autonomia patrimoniale e di bilancio, quale è la Cassa Depositi e Prestiti che, rispetto a tali operazioni, adempie per legge alle funzioni di un istituto bancario (T. U. 2 gennaio 1913, n. 453, D. L. Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058, Istruzioni per il servizio dei Depositi approvate con D.M. 22 novembre 1954, Capitolato Generale di Appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche approvato con D.M. 28 maggio 1955).

« Di guisa che, accanto al rapporto costituitosi tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore ed avente per oggetto la prestazione della cauzione, un altro se ne instaura tra l'appaltatore stesso e la Cassa, che riceve in deposito il numerario o i titoli che integrano la cauzione.

« Quest'ultimo rapporto, di cui sono soggetti — si ripete — da un lato l'appaltatore depositario e dall'altro la Cassa depositaria, riflettendo un deposito creato a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto, è in funzione della esecuzione di tale contratto, nel senso che il deposito è vincolato a favore dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione per l'inadempimento degli obblighi dell'appaltatore, con il passaggio della somma relativa dalla Cassa del Tesoro dello Stato, mentre in caso diverso dovrà emettere il decreto di svincolo, che ha il valore giuridico di una contestazione che il contratto è stato adem-

piuto e che nessun ostacolo sussiste, da parte dell'appaltante, a che la Cassa restituisca il deposito a chi dimostra di averne diritto.

« La Cassa, anche di fronte al decreto anzidetto, non dovrà fare luogo senz'altro alla restituzione, ma dovrà previamente accertarsi se sussistano impedimenti alla restituzione medesima, quali pignoramenti, cessioni, sequestri, ecc. sulle somme versate a titolo di cauzione, resi noti all'Istituto depositario.

« E che codesto Istituto debba avere formale conoscenza dei provvedimenti che sono di ostacolo alla restituzione, affinché essi siano efficaci nei suoi confronti, si desume tanto dal D. L. Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058 quanto alle Istruzioni approvate con D.M. 22 novembre 1954, più sopra citati, secondo i quali tali provvedimenti debbono essere fatti a termini di legge e regolarmente notificati a quello Ufficio dalla Cassa Depositi e Prestiti, presso cui esiste l'iscrizione del deposito, potendo tuttavia, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, la notificazione essere sostituita, per ciò che riguarda la cessione dei depositi, dalla presentazione dell'Ufficio medesimo dell'originale o di una copia autentica dell'atto, e costituendo in tale ipotesi accettazione la deliberazione di voltura al nome del cessionario.

« Si deve, pertanto, concludere che debitrice della somma depositata a titolo di cauzione, nei contratti di pubblico appalto, è soltanto la Cassa Depositi e Prestiti, nei cui confronti l'appaltatore depositante può vantare il credito relativo, e che la cessione del deposito, per essere efficace verso la Cassa, deve essere a questa notificata o da questa accettata, a seguito della presentazione dell'atto e della deliberazione di voltura.

« In contrario non vale osservare, come fa la impugnata sentenza, che l'Amministrazione appaltante sarebbe in colpa per avere emesso il decreto di svincolo, non ostante l'avvenuta accettazione della cessione, che comprendeva, oltre ai crediti derivanti all'appaltatore del contratto di appalto, anche la cauzione depositata a garanzia dell'adempimento medesimo.

« Infatti, poichè le norme per la efficacia delle cessioni o degli altri impedimenti prescrivono che gli atti o provvedimenti relativi siano notificati o presentati all'ente depositario della cauzione, come si è poc'anzi ricordato, e poichè è pacifico che tali norme non sono state nella specie osservate, nessun illecito a titolo di colpa può ravvisarsi nel comportamento della Amministrazione appaltante.

« Lo svincolo da questa autorizzato a favore di chi di ragione, cioè di chi, appaltatore, o creditore o concessionario dell'appaltatore, dimostrasse alla Cassa depositaria, il proprio diritto alla restituzione della cauzione, è perfettamente conforme a legge, poichè, da un lato, i terzi sono tenuti a tutelare i propri diritti sulla cauzione stessa direttamente nei confronti della Cassa che ne è debitrice: dall'altro, la accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione appaltante non poteva ovviamente riferirsi che ai crediti vantati dall'appaltatore nei confronti della medesima.

« Da ultimo, neppure vale invocare, come fa la Banca appellata, l'applicabilità al caso di specie della norma dell'art. 1173 C.c., riflettente la restituzione del deposito avvenuta anche nell'interesse di un terzo.

« Terzo interessato del deposito sarebbe, invero, l'Amministrazione dei lavori pubblici, a cui favore sarebbe dettata la norma; ond'essa non potrebbe essere invocata dalla banca cessionaria del depositante, poichè la Amministrazione nulla eccipe in ordine alla legittimità della restituzione ».

**GIURISDIZIONE - Pretesa dei cittadini prigionieri di guerra in U.S.A. per la prestata cooperazione - Diritti soggettivi. Limiti.** (Trib. di Milano, 18 marzo 1950 - Pres.: Stefano; Est.: Uberto - Ranzoni c. Difesa e Tesoro).

Per effetto dell'Accordo, stipulato il 14 gennaio 1949 con il Governo degli U.S.A., nonché dei comunicati e delle istruzioni diramate dal Ministero della Difesa, lo Stato italiano si è accollato, ex art. 1273 C.c., i debiti che il Governo U.S.A. aveva nei confronti dei cittadini italiani, prigionieri di guerra operatori, i quali, pertanto, hanno verso lo Stato Italiano un diritto soggettivo perfetto, che può essere fatto valere innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La responsabilità del Ministero del Tesoro è limitata alle somme dovute dagli U.S.A. in base alle norme da essi applicate, ancorchè non conformi a quelle della Convenzione di Ginevra del 21 luglio 1959.

*Per una più esatta conoscenza della questione, riportiamo integralmente la motivazione della sentenza, che, per quanto riguarda la questione di giurisdizione, è contraria alla giurisprudenza formatasi relativamente ad analoghe ipotesi, alla quale ci riportiamo (Rassegna 1959, 1).*

« Il signor Virginio Ranzoni allega che durante la seconda guerra mondiale servì nell'esercito italiano, cadde prigioniero dell'esercito americano e fu in tale qualità portato negli Stati Uniti; qui accettò di collaborare e lavorò come addetto alla spedizione di merci dal 5 marzo 1944 al 25 settembre 1955.

« Secondo l'attore, in base alla convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, i prigionieri collaboratori avevano diritto, a compenso del loro lavoro, alla stessa paga dei militari americani, ossia dollari 2,10 al giorno.

« Valendosi di una facoltà attribuita dalla detta Convenzione, il governo degli Stati Uniti deliberò di operare sulla paga dei prigionieri collaboratori una trattenuta di dollari 1,30 al giorno onde costituire un fondo per l'indennizzo dei danni di guerra, lasciando a disposizione dei prigionieri il residuo di dollari 0,80. Successivamente, prosegue il Ranzoni, il governo degli Stati Uniti rinunciò nei confronti dell'Italia a ogni indennizzo per danni di guerra, e venne con il governo italiano ad accordi,

con i quali il governo italiano si accollò i debiti degli Stati Uniti verso i prigionieri di guerra italiani, mentre il governo degli Stati Uniti ad esso versava una congrua somma.

« Afferma il Ranzoni che l'azione da lui esercitata in questo processo comporta adesione all'accollo, dichiara di liberare il debitore originario e trae la conclusione che lo Stato italiano è obbligato a pagargli la differenza fra quanto egli doveva ricevere dagli Stati Uniti, dollari 2,10 per ogni giorno di lavoro, e quanto ha effettivamente ricevuto, dollari 0,80, per ogni giorno di lavoro, in tutto dollari 568, o la somma equivalente in lire italiane.

« Fra il governo degli Stati Uniti e il governo italiano sono stati in effetti stipulati accordi concernenti il pagamento dei crediti dei cittadini italiani già prigionieri di guerra degli Stati Uniti. Il 14 agosto 1947 fu firmato un « Memorandum d'intesa » diretto appunto al regolamento delle spettanze dei cittadini italiani già prigionieri di guerra degli Stati Uniti o in condizione analoga.

« A una determinazione delle procedure da seguire si addivenne con scambio di lettere del 18 febbraio 1948 fra il Ministro del Tesoro della Repubblica e il rappresentante degli Stati Uniti in Roma. Con questi accordi lo Stato italiano si assunse di provvedere alla soddisfazione dei crediti dei suoi cittadini verso gli Stati Uniti, contro versamento da parte degli Stati Uniti di una somma in dollari.

« In relazione a tali accordi fu indirizzato agli interessati il comunicato *Stampa e radio* del Ministro della difesa, prodotto dalla parte convenuta (documento n. 3) con l'indicazione di adempimenti in vista del pagamento dei crediti. Il 28 febbraio 1948 il Ministero della difesa-esercito diramò la circolare, avente per oggetto la *liquidazione finale dei rilievi di conto dei prigionieri di guerra già in mano Statunitense* prodotta dalla parte convenuta (documento n. 4). I rapporti fra gli Stati Uniti e lo Stato italiano nella materia furono definitivamente regolati con l'accordo del 14 gennaio 1949, prodotto dalla parte convenuta (documento n. 1).

Si dice nell'articolo 1: « Gli impegni contemplati dal presente Accordo includono: a) somme guadagnate da cittadini italiani nella loro qualità di prigionieri di guerra o di personale assimilato o di internati civili, le quali siano state ufficialmente riconosciute sotto forma di certificati di credito o mandati di pagamento militare stilati in dollari e rilasciati ai predetti cittadini italiani a titolo di ricevuta di tali somme; b) somme guadagnate da cittadini italiani nella loro qualità di prigionieri di guerra, o di personale assimilato o di internati civili durante il loro periodo di detenzione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o chi per esso, ai quali non furono rilasciati mandati di pagamento militari o certificati di credito e che dopo il loro rimpatrio non furono rimborsati delle somme suddette nè direttamente dalle autorità Americane nè da Banche italiane per conto del Governo degli Stati Uniti d'America (*omissis*) ». L'art. 2 dice: « Per quanto riguarda gli impegni ed i « claines » verificati di cui ai paragrafi 1-a e 1-b del presente accordo, nonchè gli impegni ed i « claines » non verificati dal Governo degli Stati Uniti d'America,

tale Governo verserà al Governo italiano, entro 10 giorni dalla firma del presente accordo, la somma di 22 milioni di dollari, la quale, unitamente al pagamento parziale di dollari 4.382.241,03 effettuato il 2 aprile 1948 ed ai pagamenti effettuati precedentemente a tale data dal Governo degli Stati Uniti d'America direttamente a persone in possesso di impegni, costituirà completa liberazione del Governo degli Stati Uniti d'America da tutti i tipi di impegni e di « claines » di cui ai paragrafi 1-a e 1-b del presente accordo ». Nell'articolo 4 si dice: « Il Governo Italiano conviene che quanto sopra concordato in merito agli impegni ed ai « claines » di cui ai paragrafi 1-a, 1-b e 1-c del presente Accordo costituisce piena e completa liberazione del Governo degli Stati Uniti d'America da ogni e qualunque impegno o « claines » da parte o per conto di cittadini italiani (o loro aventi causa) già detenuti dal Governo degli Stati Uniti d'America o chi per esso, in possesso di impegni o « claines », dei tipi di cui ai paragrafi 1-a, 1-b e 1-c del presente Accordo. Il Governo italiano terrà esente il Governo degli Stati Uniti da ogni responsabilità derivante dai suddetti « claines ». Nell'art. 5 si dice: « Il Governo italiano si impegna a sollecitare in ogni possibile modo lo spoglio, l'acceleramento e la liquidazione di tutti i « claines » formanti oggetto del presente Accordo. A tal fine, il Governo degli Stati Uniti d'America (*omissis*) agevolerà il Governo italiano nell'accertamento della validità dei « claines » di cui ai paragrafi 1-a e 1-b (*omissis*).

« Le convenute amministrazioni, resistendo alla domanda del Ranzoni, sostengono che l'accordo fra lo Stato Italiano e gli Stati Uniti, di cui sopra, ha effetti nell'ambito del diritto internazionale, mentre nell'ordinamento dello Stato, non essendo intervenuto nessun atto legislativo interno per la sua esecuzione, è privo di effetto, sì che la pretesa dell'attore non vi trova fondamento. L'attore invece, come si è visto, configura l'accordo fra lo Stato italiano e gli Stati Uniti quale accollo di debiti, in suo favore produttivo del diritto contro lo Stato italiano, qui fatto valere. Il Tribunale ha già avuto occasione, decidendo una controversia analoga a quella dedotta in questo giudizio, di affrontare e risolvere la questione degli effetti dell'accordo fra lo Stato italiano e gli Stati Uniti entro l'ordinamento italiano. Può ammettersi, si è osservato, che l'accordo internazionale, in sè considerato e in quanto non reso esecutivo in Italia con apposita legge, sia fonte di diritti e di obblighi solo per gli Stati contraenti; ma è da rilevare che il Governo italiano, in vista della esecuzione dei patti col Governo degli Stati Uniti, diffuse un comunicato diretto a informare gli interessati dei patti stessi e della procedura da seguire, per ottenere la soddisfazione dei crediti, e diramò istruzioni agli organi della Pubblica Amministrazione, cui era stata affidata la cognizione delle pratiche di liquidazione dei crediti di cui trattasi. Tali fatti hanno avuto per conseguenza il costituirsi, fra i cittadini e lo Stato, ed entro l'ordinamento dello Stato, di un rapporto giuridico ex art. 1273 C.c., gli obblighi derivanti dall'accordo internazionale essendo ormai

stati assunti dallo Stato anche nei confronti dei cittadini. Questi hanno in conclusione verso lo Stato italiano, nei limiti degli impegni assunti dallo Stato italiano in seguito all'accordo con gli Stati Uniti, un diritto soggettivo secondo il diritto dello Stato stesso, che può essere fatto valere innanzi alla autorità giudiziaria dello Stato.

« Occorre però segnare il limite degli obblighi che lo Stato italiano si è assunto. Come risulta chiaramente dal tenore dell'accordo con gli Stati Uniti, lo Stato italiano si è impegnato a pagare ai suoi cittadini, già prigionieri di guerra degli Stati Uniti o in condizione analoga, i crediti in loro favore maturati secondo le norme ad essi applicate dagli Stati Uniti, non ancora soddisfatti dagli Stati Uniti stessi; nell'atto del 14 gennaio 1949 si parla infatti di somme guadagnate da cittadini italiani ecc., ci si riferisce manifestamente a somme di cui gli Stati Uniti, in base al trattamento da essi fatto ai prigionieri di guerra e alle persone in condizione analoga, si ritengono debitori.

« Non è rilevante, ai fini della determinazione degli obblighi assunti dallo Stato italiano, la risoluzione della questione, se le somme guadagnate dai cittadini italiani, prigionieri di guerra degli Stati Uniti o in condizione analoga, corrispondano a quelle che essi avrebbero dovuto guadagnare in forza della convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 richiamata dal Ranzoni, se gli Stati Uniti abbiano applicato ai prigionieri di guerra e alle persone in condizione analoga un trattamento conforme a quella convenzione e si siano riconosciuti debitori di quanto in forza di quella convenzione avrebbero dovuto dare. È da pensare che la conformità del trattamento fatto dagli Stati Uniti ai cittadini italiani prigionieri di guerra, o in condizione analoga, alla convenzione di Ginevra sia stata vagliata dal governo italiano nel corso delle trattative che sfociano nell'accordo di cui sopra; una tale valutazione, in ogni modo, come si è detto è senza rilievo ai fini della decisione da prendere in questa sede.

« Emerge dalla documentazione della parte convenuta che il governo italiano, allo scopo di accertare le spettanze dei cittadini italiani già prigionieri di guerra degli Stati Uniti, rivolse al governo degli Stati Uniti una richiesta di informazioni sul trattamento ad essi fatto: e il governo degli Stati Uniti rispose con nota del 6 luglio 1954. Si ricava da tale nota che nell'aprile del 1942 fu disposto per prigionieri di guerra impiegati in lavori, diversi da quelli connessi con l'amministrazione, la direzione o la manutenzione dei campi di prigionia, un compenso di ottanta centesimi di dollari al giorno; nel 1944 il compenso previsto fu modificato in maniera di permettere ai prigionieri che lavorassero a cottimo di guadagnare fino a dollari 1,20 al giorno; in aggiunta a quanto sopra e fino al 1° giugno 1945 fu concessa a ogni prigioniero la somma di dollari 3 al mese per l'acquisto di articoli da toilette e simili; dopo il 1° giugno 1945 non si continuò nel pagamento di questa somma ai prigionieri che lavoravano, mentre la si ridusse a 1 dollaro per i prigionieri che non lavoravano per mancanza di lavoro e la si lasciò a 3 dollari per i prigionieri che non

lavoravano per mancanza di fisica attitudine al lavoro.

« Stabilite, queste premesse, e venendo al particolare caso del Ranzoni, si deve concludere che la pretesa da lui avanzata contro lo Stato italiano non ha buon fondamento. Secondo la sua stessa allegazione, per la attività prestata quale prigioniero collaboratore dal 5 marzo 1944 al 25 settembre 1955, egli fu compensato nella maniera conforme alla disciplina della materia, istituita dagli Stati Uniti sopra descritta. La parte convenuta produce una scheda relativa al conto individuale del Ranzoni, quale prigioniero di guerra degli Stati Uniti, formata appunto negli Stati Uniti, che copre il suo conto fino al 17 settembre 1945, e da tale scheda risulta infatti che a quella data nulla gli era dovuto. La pretesa dell'attore concerne la differenza fra quanto gli Stati Uniti decisero di pagare e quanto, nella opinione del Ranzoni, avrebbero dovuto pagare per confermarsi alla convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929; ma si è visto più in alto come gli obblighi assunti dallo Stato italiano attraverso l'accordo con gli Stati Uniti trovino un limite in ciò che gli Stati Uniti dovevano in base al trattamento da essi applicato ai prigionieri di guerra e alle persone in condizione analoga e, quand'anche tale trattamento non corrispondesse alla convenzione di Ginevra, oltre a ciò non vadano. Lo Stato italiano non ha di conseguenza verso il Ranzoni alcun debito. La domanda del Ranzoni avanzata nel giudizio deve essere respinta.

*È evidente, comunque, che l'istituto civilistico dell'accollo di debiti ex art. 1273 C.c., non è applicabile ai rapporti internazionali e che il fondamento e la natura delle pretese dei cittadini verso lo Stato italiano, conseguenti ad Accordi internazionali, debbano ricercarsi esclusivamente nell'ordinamento interno.*

**IMPOSTE E TASSE - Imposta straordinaria sul patrimonio - Avviso di accertamento in rettifica - Intestazione agli eredi del contribuente - Notifica ad uno solo degli eredi - Nullità.** (Commissione Centrale, Sez. I, Imp. straor. patrim., 8 aprile 1960, n. 27339 - Pres.: Florio - ric. Curcio).

È radicalmente nullo l'avviso di accertamento intestato agli eredi del contribuente e notificato ad uno solo di essi.

*La questione, della quale si occupa la decisione che riportiamo, ha già formato oggetto d'esame in un nostro studio, in tema di responsabilità degli eredi del contribuente, inserito in questa Rassegna (1958, 41): e con rammarico dobbiamo qui constatare che dalla Commissione Centrale si insiste nell'affermazione di un principio che è, secondo noi, errato, senza che possa comunque aversene ombra di dubbio.*

*La fattispecie è quella di un contribuente, che ha fatto denuncia del suo patrimonio ai fini della relativa imposta. L'Ufficio notifica una rettifica provvisoria, e poi altra rettifica definitiva, facendone intestazione al contribuente deceduto nelle more, con la*



precisazione « ora eredi », e notificandole ad uno dei figli del detto contribuente; e la Commissione Centrale, modificando la decisione della Provinciale, annulla la procedura che è stata impugnata dal figlio erede.

La sentenza sembra che trovi un suo precedente conforme nell'altra decisione della stessa Commissione Centrale (la n. 93809 del 20 maggio 1957), inserita nella Giur. delle Imposte (1958, 495) con una « massima » formulata alla pari nel senso che è radicalmente nullo l'avviso di accertamento intestato agli eredi del contribuente e notificato ad uno di essi, mentre è invece vero che, in quel caso, si sancisce la nullità radicale dell'avviso di accertamento, intestato non agli eredi ma al contribuente deceduto, e notificato ad uno solo degli eredi. E tra le due decisioni v'è quindi un abisso, tale da autorizzarci a poter anche dire esatta quella del 1957 e a dire certamente errata questa del 1960, giacchè altra cosa è la intestazione dell'accertamento ad un contribuente deceduto, e quindi non più possibile soggetto tributario e perciò stesso neppure possibile intestatario di un accertamento, ed altra cosa la intestazione agli eredi del contribuente, che, come è noto, rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del loro dante causa.

La stessa Commissione Centrale ha, infatti, già altre volte deciso (sentenze 20 maggio 1931, n. 22893 e 20 aprile 1932, n. 36273) che è nullo per inesistenza del destinatario l'avviso di accertamento intestato a persona defunta, e che è radicalmente nullo l'accertamento intestato a persona defunta, ancorchè l'avviso sia stato dal messo consegnato ad uno o a tutti gli eredi, ed ancora (sentenza 20 novembre 1956, n. 86539) che è canone fondamentale di diritto tributario che l'accertamento di un tributo può essere fatto soltanto contro un soggetto dotato sia di capacità giuridica che di capacità tributaria, e che una persona defunta manca di personalità giuridica, di capacità giuridica e di capacità tributaria, e non può quindi essere intestataria di un accertamento tributario, soggiungendosi che diversamente starebbero le cose, se l'avviso di accertamento fosse stato intestato genericamente agli eredi del contribuente defunto non nominativamente indicati.

Nella decisione ora riportata la Commissione Centrale osserva, a motivazione del suo responso, che poichè tutti gli eredi del contribuente sono tenuti al pagamento dell'imposta, è evidente che gli atti del procedimento, a cominciare da quello fondamentale dell'accertamento, devono essere nominativamente notificati ad ogni debitore d'imposta, onde dare ad essi la possibilità di far valere le proprie ragioni. Peraltro, ai sensi dell'art. 42 R. D. 7 agosto 1936, n. 1639, gli eredi del contribuente che abbia presentato una dichiarazione o ricorso, o nei confronti del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalità ed il loro recapito, per la prosecuzione degli atti nei loro confronti.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce quale è la sanzione del mancato adempimento, da parte degli eredi, di tale loro obbligo; gli atti intestati al contribuente defunto sono validi anche se

notificati ad uno solo degli eredi (anzichè nominativamente a tutti), a condizione peraltro che, nei sei mesi dalla morte del contribuente, la Finanza esegua nei confronti degli eredi una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso. Che se tale notifica non è eseguita nel termine stabilito dalla legge, torna applicabile la regola comune che vuole che gli atti siano singolarmente notificati ad ogni debitore d'imposta. Nella specie, nè fu eseguita entro i sei mesi dalla morte del contribuente la notifica collettiva, nè gli atti furono notificati a tutti gli eredi, che — dopo la rinuncia all'eredità da parte della vedova e di una delle figlie — erano il figlio Rocco e la figlia Anna. Nei confronti di quest'ultima, come si è chiarito nella esposizione in fatto, nessuna notificazione è mai avvenuta.

Sulla base di questi principi di diritto nessun rilievo hanno le controdeduzioni dell'ufficio, volte a legittimare l'accertamento, o quanto meno a toglier peso ai vizi del procedimento. Posto che l'accertamento è unitario e che tutti gli eredi sono tenuti in via solidale al soddisfacimento delle ragioni del Fisco, posto altresì che le disposizioni sulla corretta notificazione degli atti sono volte proprio a tutela dei debitori d'imposta, ove nei loro confronti la notificazione stessa è mancata o risulti viziata, sì che essi non sono stati messi in grado di difendere le loro ragioni, non possono aver pregio le osservazioni dell'Ufficio sulla comparizione in giudizio dell'erede Rocco in seguito alla quale sarebbesi sanato ogni vizio di notificazione, nè sulla mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel primo atto del procedimento (peraltro, in sede di ricorso avverso la rettifica definitiva, la eccezione fu dedotta avanti la Commissione Distrettuale). Ugualmente a nulla rileva l'osservazione che il sig. Rocco Curcio avrebbe egli stesso dato luogo, alla illegittimità del procedimento, qualificandosi erede del contribuente. A parte la considerazione dell'equivocità dell'espressione usata, in quanto egli non si qualificò « unico erede », va ancora una volta considerato che le norme sulla notificazione sono poste nell'interesse di tutti i debitori, onde il fatto dell'uno di essi non può pregiudicare i diritti dell'altro. Ed infine non conferiscono alla tesi dell'Ufficio le osservazioni circa la divisione della eredità, posto che qualunque sia stata l'attribuzione patrimoniale alla figlia Anna, costei è tenuta al pagamento dell'imposta con tutti i suoi beni.

E si conclude che il procedimento non può quindi sfuggire, per i suoi insanabili vizi, alla dichiarazione di nullità.

La Commissione si ritiene quindi costretta all'affermazione del principio enunciato, in ottemperanza alla norma di cui all'art. 42 citato, senza però accorgersi menomamente di farne malgoverno. È ivi, infatti, testualmente detto che gli eredi del contribuente che abbia presentato una dichiarazione o ricorso, o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio le loro generalità ed il loro recapito per il proseguimento degli atti in loro confronto; e che in mancanza di tale comunicazione, gli atti intestati al contribuente

defunto sono validi anche se notificati ad uno solo degli eredi, quando, entro sei mesi dalla morte del contribuente, sia stata eseguita agli eredi una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso. Se, quindi, gli eredi non abbiano comunicato le loro generalità, e l'ufficio nei sei mesi dalla morte del contribuente abbia a loro eseguito una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso, la legge dichiara validi gli atti che siano intestati al contribuente defunto, e quindi ad un soggetto non più dotato di capacità giuridica e di capacità tributaria in quanto non più esistente, anche se notificati ad uno solo degli eredi, e quindi sia che se ne faccia notifica a tutti gli eredi, o ad alcuni, o anche ad uno solo di essi.

L'art. 42, abrogato dal 1° gennaio 1960, e cioè dalla data di entrata in vigore del nuovo T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio 1958, n. 645, è stato da tale data sostituito dall'art. 16 del detto T. U., ove, dopo essersi enunciato il principio che « gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto », si dispone che « tutti i termini pendenti alla data della morte del soggetto, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi »; e poi ancora che « gli eredi del soggetto che abbia presentato una dichiarazione od un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalità. In mancanza di tale comunicazione, fino a sei mesi dalla morte del contribuente, gli atti intestati allo stesso sono efficaci nei confronti degli eredi, anche se notificati ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del defunto ».

Come è noto, l'art. 24 ultimo cpv. del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, anch'esso abrogato (art. 288 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645), è formulato nel senso che « ciascuna partita di ruolo fa corico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi a termini del n. 3 dell'art. 1205 del C.e. (del 1865), e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo ». Ed in base al citato articolo non è dubbio che per le imposte dirette la responsabilità solidale degli eredi del debitore trovava titolo nella legge. Ma il richiamo ivi contenuto allo art. 1205 era inteso dalla dottrina nel senso che racchiudesse un principio generale applicabile in tutto il diritto tributario, quello cioè che l'obbligazione di imposta dovesse per sua natura essere considerata, riguardo agli eredi, come un'obbligazione non suscettibile di divisione, con la conseguenza che ciascuno degli eredi fosse tenuto al pagamento dell'intero debito.

Dall'art. 16 del nuovo T. U. citato viene ora legislativamente sancito, quale principio generale, quello della responsabilità solidale degli eredi nelle obbligazioni tributarie del de cuius. Naturalmente, e ciò anche in ottemperanza a quanto è disposto nell'art. 8 dello stesso T. U., gli atti relativi al rapporto tributario, nel quale in luogo del contribuente subentrano gli eredi, dovranno essere intestati non più al contri-

bute deceduto, ma alle persone degli eredi, con la conseguente nullità di quegli atti se comunque dall'ufficio ne venga fatta intestazione al contribuente deceduto. E perchè la intestazione e conseguente notifica degli atti, in un rapporto già instaurato con un contribuente poi deceduto, per avvenuta presentazione di dichiarazione o di ricorso ovvero per avvenuto inizio di una procedura di accertamento o di rettifica, possa essere fatta dall'ufficio agli eredi, la legge fa obbligo ai detti eredi, proprio per facilitare il lavoro dell'ufficio, di dare comunicazione delle loro generalità. La sanzione per la inottemperanza a quest'obbligo è quella della efficacia, nei confronti degli eredi, degli atti che, fino a sei mesi dalla morte del contribuente, continuino ad essere intestati al contribuente deceduto e non più quindi soggetto passivo del rapporto tributario, « anche se notificati ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del defunto ». E la eccezione trova ovvia giustificazione nella esigenza che ha l'ufficio di essere messo in condizione di continuare a svolgere la procedura di accertamento senza inutili remore.

La disposizione ora enunciata (cfr. nostra « voce » Debiti ereditari (pagamento dei), in « Nuovissimo Digesto Italiano », non è però suscettibile di interpretazione nel senso che gli atti notificati ad uno solo degli eredi siano efficaci nei confronti di tutti solo quando vi sia stata omissione della comunicazione delle loro generalità, sì che ove alla detta comunicazione si sia provveduto debba invece dirsi indispensabile per la loro efficacia la notifica a tutti, ma dev'essere intesa piuttosto nel senso che in quel caso la efficacia dell'atto, intestato per giunta al contribuente defunto e cioè al soggetto passivo della imposta non più esistente e quindi non più tale, ricorra anche se la notifica abbia avuto luogo non nel domicilio degli eredi o di uno solo di essi, ma nell'ultimo domicilio fiscale del defunto.

Con ammirevole costanza, e a dispetto della continua critica di parte della dottrina, la Cassazione ha sempre deciso (sentenza 13 ottobre 1958, n. 3228, Riv. dir. fisc., 1960, II, 3) che la solidarietà passiva di diritto sostanziale, in materia d'imposta di registro, vale anche agli effetti processuali, di guisa che l'accertamento esperito nei confronti di un solo condebitore si estende ipso jure anche agli altri condebitori, perchè nel diritto tributario la solidarietà è alla base di tutto il sistema in modo più rigoroso che nel diritto comune. Nonostante che il codice vigente, in materia di obbligazioni solidali, abbia respinto il criterio della mutua rappresentanza dei coobbligati solidali, la Cassazione quindi insiste nel sostenere che la solidarietà passiva di diritto sostanziale, in materia di imposta di registro, vale anche agli effetti processuali, sì che l'accertamento esperito nei confronti di un solo condebitore si estende ipso jure anche agli altri condebitori. E ciò perchè, sempre al dire della Suprema Corte, nel diritto tributario la solidarietà è alla base di tutto il sistema ed acquista per ragioni spiccatamente pubblicistiche, che un carattere più rigoroso e diverso da quello fissato dalle norme di diritto comune. Alla obbligazione tributaria non è insito il carattere della pluralità, perchè il debito solidale è unico ed unico è il vin-

colo giuridico che unisce i condebitori, i quali assumono la figura di un consorzio fin dal sorgere del debito d'imposta, nel senso che l'accertamento e la liquidazione delle imposte fanno stato nei confronti di tutti gli obbligati; che parimenti le opposizioni e le accettazioni fatte da uno soltanto dei condebitori giovano e vincolano anche gli altri; e che l'attività posta in essere da uno di essi spiega efficacia nei confronti di tutti, qualunque sia il risultato, favorevole o sfavorevole, che derivi da tale attività come dall'inerzia di uno dei coobbligati. *E da ciò deriva l'inapplicabilità delle norme comuni in contrasto col sistema fiscale, e l'inutile richiamo alle disposizioni del C.c. che, nel disciplinare le obbligazioni solidali, si ispirano al criterio che la attività di uno dei condebitori può giovare, non nuocere, agli altri condebitori.*

La Cassazione ha insegnato ancora (sentenza 30 agosto 1955, n. 2717, in Giur. Imposte, 1956, n. 31) che la notificazione dell'avviso di accertamento, eseguito nei confronti del venditore, spiega la sua efficacia anche nei confronti dell'acquirente, e viceversa. *Si era osservato dalla Corte di merito che l'unicità del rapporto con pluralità di soggetti passivi tenuti all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria opera sia nel pagamento del tributo, sia nella procedura di accertamento del tributo stesso, in modo che gli atti compiuti, nelle varie fasi amministrative, nei confronti di uno degli obbligati, spiegano i loro effetti anche nei confronti degli altri. E la Cassazione ribadisce che in diritto tributario la solidarietà è alla base di tutto il sistema, ed acquista, per le finalità peculiari della legge, un carattere più rigoroso e diverso da quello fissato dalle norme del diritto comune, cui le leggi tributarie derogano. All'obbligazione tributaria, infatti, non può riconoscersi il carattere della molteplicità; il debito solidale è unico, ed unico è il vincolo giuridico che unisce i condebitori, i quali assumono la figura di un consorzio sin dal sorgere del debito d'imposta, onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli atti dell'accertamento del rapporto tributario. Ne consegue che, in materia tributaria, la solidarietà passiva produce un aggravamento dell'obbligazione, in quanto il coobbligato solidale è costretto, se non cura di vigilare i propri interessi, a subire le conseguenze dell'azione del condebitore e le decadenze in cui quest'ultimo sia incorso, essendo la amministrazione autorizzata a rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati.*

*Non è qui il caso di affrontare in pieno il problema il che pure ci proponiamo di fare altrove; ma a dare prova della bontà e della esattezza dei principi affermati dalla Suprema Corte valgono proprio — e non è stato rilevato da alcuno — le disposizioni delle due norme esaminate, di cui all'art. 42 R.D. 7 agosto 1936, n. 1639 ed all'art. 16 D.P. 29 gennaio 1958, n. 645. Ed infatti, il dire valida alla esatta statuizione e regolamentazione di un rapporto tributario che riguardi un contribuente deceduto la notifica dei relativi atti anche ad uno solo degli eredi, sta senza*

*equivoci a dare prova che la solidarietà che vige tra gli eredi del contribuente esplica i suoi effetti anche in ordine alla comunicabilità a tutti gli altri degli atti compiuti da un coobbligato e nei confronti di uno di essi.*

*È vana ed illogica, infatti, la pretesa di credere o di far credere valida, ai fini della efficacia degli atti del rapporto tributario di un contribuente deceduto, la loro notifica anche ad uno solo dei suoi eredi, ma nell'unico caso in cui sia mancata la comunicazione delle generalità e dei recapiti di essi eredi, e sia stata contemporaneamente eseguita ai detti eredi, nei sei mesi dalla morte del contribuente, una notifica collettiva nell'ultimo domicilio del contribuente stesso. Ed infatti, se fosse vero, come sostiene la Centrale, che, nel caso di eredi del contribuente, debbano gli atti essere nominativamente notificati ad ognuno di essi perchè siano tutti messi in grado di difendere le loro ragioni, il venir meno di tale loro asserito diritto alla notifica personale diventerebbe sanzione per quella omessa comunicazione delle generalità e dei recapiti, sempre che vi sia stata nei sei mesi una notifica collettiva.*

*La notifica collettiva nei sei mesi da parte dell'ufficio, e la omessa comunicazione delle generalità e dei recapiti da parte degli eredi, renderebbero infatti validi, e senza alcun limite di tempo, gli atti che vengano notificati ad uno solo degli eredi, in contrasto con la pretesa necessità che debbano normalmente quegli atti notificarsi a tutti gli eredi.*

*Ma non è concepibile che diventi sanzione della omessa comunicazione di generalità e recapiti da parte degli eredi la validità dell'atto notificato ad un solo, invece che a tutti, perchè quella omissione diventerebbe colpevole e quindi anche meritevole della predisposta sanzione solo se vi concorra la omissione di una notifica collettiva da parte dell'ufficio. E che non possa la validità della notifica ad un solo, invece che a tutti, intendersi quale sanzione di una omissione, e quindi eccezionale, è reso maggiormente chiaro dalla disposizione dell'art. 16 che ha sostituito l'art. 42, in quanto quella pretesa eccezionale validità della notifica ad uno solo prescinderebbe dalla intervenuta notifica collettiva, non più richiesta dalla legge, e diventerebbe assolutamente inspiegabile perchè debba dirsi valida la notifica ad un solo se intervenuta nei sei mesi, e non anche ad es. nei sei mesi ed un giorno, dalla morte del contribuente.*

*È vero, invece, che la sanzione per la omessa comunicazione da parte degli eredi delle loro generalità e dei loro recapiti è nella dichiarata validità degli atti che siano intestati non ad essi, ma al contribuente defunto, e quindi ad un soggetto non più esistente, intestazione che diversamente renderebbe quegli atti senz'altro nulli. E la asserita validità di quegli atti anche se notificati ad un solo erede non segna alcuna norma eccezionale, ma è la enunciazione legislativa della portata e degli effetti della solidarietà che vige per le obbligazioni tributarie, e che si estende, quindi anche per espressa statuizione di legge, alla procedura di accertamento di quegli obblighi.*

GIUSEPPE AZZARITI

# INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

## ACQUE PUBBLICHE

PESCA - DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA - ESPROPRIABILITÀ. — (1) Se e con quali modalità sia espropriabile il diritto esclusivo di pesca su acque pubbliche (n. 65).

PESCA - DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA - NATURA. — (2) Quali siano la natura ed i limiti di tutela del diritto esclusivo di pesca in acque pubbliche, di fronte all'uso che di esse acque facciano i cittadini in genere e specificamente quelli muniti di concessione amministrativa. (n. 66).

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

GESTIONI COMMISSARIALI GOVERNATIVE DI PUBBLICI TRASPORTI. — 1) Se debba essere riconosciuta alla Gestione Governativa di pubblici trasporti la qualità di amministrazione statale (n. 248).

ENTI PUBBLICI ECONOMICI. — 2) Se l'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione abbia natura di ente pubblico economico (n. 249).

## APPALTO

ART. 38 CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE. — 1) Se, ai sensi dello art. 38 delle Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare, la facoltà della Amministrazione di provvedere direttamente al pagamento delle mercedi di lavoro mediante prelievi sul prezzo dell'appalto sia concessa all'Amministrazione solo nel corso dei lavori e sia preordinata al regolare svolgimento degli stessi (n. 256).

DOMANDA REVISIONE PREZZI. — 2) Se la domanda di revisione di prezzi in un contratto di appalto di OO. PP. abbia o meno l'effetto interruttivo previsto dallo art. 2945, 1° comma, Codice civile (n. 257).

## CACCIA E PESCA

PESCA - DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA - ESPROPRIABILITÀ. — 1) Se e con quali modalità sia espropriabile il diritto esclusivo di pesca su acque pubbliche (n. 14).

PESCA - DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA - NATURA. — 2) Quali siano la natura ed i limiti di tutela del diritto esclusivo di pesca in acque pubbliche, di fronte all'uso che di esse acque facciano i cittadini in genere e specificamente quelli muniti di concessione amministrativa (n. 15).

## COMUNI E PROVINCE

EX CONVENTI. — 1) Se, ai sensi della legge 7 luglio 1866, n. 3036 la proprietà dei fabbricati dei conventi soppressi sia stata attribuita direttamente ai Comuni sol che questi ne manifestino la volontà di averli entro il termine fissato dalla legge e li destinino agli scopi di pubblica utilità prescritti dalla legge stessa (n. 86).

RICONSEGNA DEI LOCALI DI EX CONVENTI. — 2) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 in ordine alla richiesta dell'Autorità ecclesiastica, rivolta ad ottenere la riconsegna dei locali di un ex convento, sia attribuito all'Autorità Ecclesiastica stessa un diritto patrimoniale di carattere reale o un interesse (n. 87).

## CONTABILITÀ' GENERALE DELLO STATO

ALIENAZIONE BENI ITALIANI ALL'ESTERO. — 1) Quale sia la procedura da seguire per l'alienazione di beni dello Stato italiano siti all'estero (n. 179).

GARE - CONTRATTI DELLO STATO - IMPRESE MERIDIONALI. — 2) Se sia legittima una circolare la quale stabilisca che un'impresa meridionale che abbia ottenuto una aggiudicazione nelle gare riservate ai sensi della legge 3 ottobre 1950, n. 835, sia tenuta a migliorare la offerta per adeguarla al prezzo offerto dalla stessa impresa aggiudicataria in una gara nazionale (n. 180).

SERVIZIO DI MANOVALANZA. — 3) Se la Amministrazione statale abbia l'obbligo di ricorrere alle prestazioni delle cooperative di facchini per le operazioni di carico e scarico che non faccia eseguire da personale proprio (n. 181).

## DANNI DI GUERRA

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. — Se abbia influenza sull'applicazione della norma dell'art. 23 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che stabilisce che il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dall'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione, la circostanza che il trasferimento di proprietà del cespite sia avvenuto tramite aggiudicazione ai pubblici incanti (n. 103).

## DAZI DOGANALI

PASSAVANTI PROVVISORIO. — 1) Se, ai sensi dello art. 152 Cod. Nav. il passavanti provvisorio abbia lo

stesso valore dell'atto di nazionalità quando è rilasciato per le navi già immatricolate in Italia e all'estero (n. 16).

2) Se, il passavanti provvisorio abbia lo stesso valore dell'atto di nazionalità quando è rilasciato per le navi acquistate all'estero e non ancora iscritte nelle matricole (n. 16).

## DEMANIO

**ALIENAZIONE BENI ITALIANI ALL'ESTERO.** — 1) Quale sia la procedura da seguire per l'alienazione di beni dello Stato italiano siti all'estero (n. 161).

**IMMOBILI DEMANIALI - PERMUTA.** — 2) Se, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, gli immobili dati in uso gratuito e perpetuo alle Università e Istituti Superiori possano essere permutati con altri immobili (n. 162).

**RICONSEGNA DEI LOCALI DI EX CONVENTI.** — 3) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in ordine alla richiesta dell'Autorità ecclesiastica, rivolta ad ottenere la riconsegna dei locali di un ex convento, sia attribuito all'Autorità Ecclesiastica stessa un diritto patrimoniale di carattere reale o un interesse (n. 163).

## DEPOSITO

**MAGGIORAZIONE DI INTERESSE.** — 1) Quali siano ai sensi dell'art. 48 della legge 23 marzo 1919, n. 1058, modificato dall'art. 2 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2940, gli adempimenti relativi ai titoli depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti (n. 20).

2) Se la riscossione dell'importo dei tagliandi di maggiorazione di interesse, di cui sono incerte per ciascun anno sia l'esistenza sia l'ammontare, rientri tra quegli incumbenti cui la Cassa DD. PP. debba provvedere di ufficio (n. 20).

## EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

**ALLOGGI INCIS - ALLOGGI MILITARI.** — 1) Se, ai sensi degli artt. 343 e 381 del T. U. sull'edilizia economica e popolare, gli alloggi INCIS cosiddetti «militari» possano essere concessi in affitto ed occupati con modalità difformi o in casi diversi da quelli stabiliti dalla legge (n. 102).

**ESECUZIONE FORZATA.** — 2) Se ed in quali limiti possa procedersi alla espropriazione immobiliare nei confronti della Cooperativa edilizia a contributo statale (n. 103).

**INA-CASA - DECADENZA.** — 3) Se il divieto di partecipare a successivi concorsi di assegnazione di alloggi dell'INA-Casa stabilito per i lavoratori dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 14 del D. P. R. 9 aprile 1956, n. 1265 possa essere applicato anche ad altri casi di decadenza non previsti nell'articolo suddetto (n. 104).

## ENTI E BENI ECCLESIASTICI

**EX CONVENTI.** — 1) Se, ai sensi della legge 7 luglio 1866, n. 3036, la proprietà dei fabbricati dei conventi soppressi sia stata attribuita direttamente ai Comuni

sol che questi ne manifestino la volontà di averli entro il termine fissato dalla legge e li destinino agli scopi di pubblica utilità prescritti dalla legge stessa (n. 34).

**RICONSEGNA DEI LOCALI DI EX CONVENTI.** — 2) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 in ordine alla richiesta dell'Autorità ecclesiastica, rivolta ad ottenere la riconsegna dei locali di un ex convento, sia attribuito all'Autorità Ecclesiastica stessa un diritto patrimoniale di carattere reale o un interesse (n. 35).

## ESECUZIONE FISCALE

**ALBO NAZIONALE DEGLI ESATTORI.** — Se una disposizione statutaria di una società per azioni iscritta all'albo degli esattori, la quale stabilisca che tale società abbia più di un rappresentante legale, sia compatibile con le esigenze indicate nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104 (n. 55).

## ESECUZIONE FORZATA

**EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.** — Se ed in quali limiti possa procedersi alla espropriazione immobiliare nei confronti della Cooperativa edilizia a contributo statale (n. 23).

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

**PERIZIA.** — 1) Se, a norma dell'art. 34 della legge sulle espropriazioni per p. u., la perizia per la determinazione dell'indennità di espropriazione abbia gli stessi effetti della perizia giudiziale (n. 160).

2) Se la suddetta perizia possa essere impugnata nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa legge sulle espropriazioni per p. u. nell'art. 51 (n. 160).

## FALLIMENTO

**AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - SEQUESTRO CONSERVATIVO.** — 1) Se possa procedersi a sequestro conservativo contro una società per azioni sottoposta ad amministrazione controllata (n. 58).

**AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN FALLIMENTO.** — 2) Se, ai sensi dell'art. 94 della legge fallimentare, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento sia equiparabile ad una domanda giudiziale (n. 59).

3) Se sia valido il rapporto processuale instaurato dallo Stato-attore anche a mezzo di organo incompetente (n. 59).

## FERROVIE

**COMANDO DEL PERSONALE FERROVIARIO.** — 1) Quali siano le norme che regolano il comando del personale ferroviario presso altre Amministrazioni statali (n. 310).

**CONTRATTO DI TRASPORTO.** — 2) Se le norme stabilite dalle Condizioni e Tariffe delle F. S. per regolare l'attività della Amministrazione prima della stipulazione del contratto di trasporti siano norme di azione o norme di relazione (n. 311).



3) Se dalle stesse possano derivare a favore del cittadino diritti soggettivi perfetti tutelabili davanti alla autorità giudiziaria ordinaria (n. 311).

4) Se sia proponibile la domanda per risarcimento di danni conseguenti a rifiuto di trasporto da parte della Amministrazione in base al combinato disposto degli artt. 1 e 64 della Condizioni e Tariffe, per la mancata presentazione del reclamo in via amministrativa (n. 311).

#### INVENZIONI EFFETTUATE DA AGENTI FERROVIARI. —

4) Come siano regolati i rapporti tra l'Azienda delle F. S. ed in propri agenti inventori (n. 312).

5) Se la Convenzione internazionale U.I.C.-O.R.E. concernente le invenzioni collegate ai lavori dell'O.R.E. effettuate da agenti delle Amministrazioni ferroviarie, nell'ambito delle loro funzioni, possa essere pienamente esecutiva in Italia (n. 312).

PASSAGGI A LIVELLO. — 6) Quali siano le interferenze tra le norme del Nuovo Codice della Strada e le norme del Regolamento di Polizia ferroviaria in materia di passaggi a livello (n. 313).

#### PERSONALE FERROVIARIO - ARTT. 182 E 188 S. G. —

7) Quali siano le condizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni transitorie dettate dagli artt. 182 e 188 dello Stato Giuridico del personale delle F. S. per l'inquadramento nei gradi superiori dei dipendenti rivestiti di qualifiche del cessato gruppo subalterno degli uffici e quelli dell'esercizio con qualifiche di grado inferiore al 10° del preesistente ordinamento ferroviario (n. 314).

#### PERSONALE FERROVIARIO - RICORSO GERARCHICO. —

8) Se l'autorità amministrativa chiamata a decidere definitivamente sui ricorsi gerarchici in materia di avanzamento di qualifica debba, in caso di accoglimento del gravame ed annullamento del provvedimento impugnato emettere il provvedimento di promozione o debba invece limitarsi a restituire gli atti alla Autorità inferiore perchè adottati un nuovo provvedimento in relazione alla pronuncia sul ricorso (n. 315).

### FERROVIE E TRANVIE

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE. — 9) Se il potere di sorveglianza sulle funicolari aeree nelle Regioni Trentino e Alto Adige spetti allo Stato o alla Regione (n. 316).

### IMPIEGO PUBBLICO

AGGIUNTA DI FAMIGLIA - FIGLI ADOTTIVI. — 1) Se in caso di morte dell'adottante il figlio adottivo possa considerarsi rientrato nella famiglia di origine agli effetti della attribuzione dell'aggiunta di famiglia al capo di essa (n. 510).

COMANDO DEL PERSONALE FERROVIARIO. — 2) Quali siano le norme che regolano il comando del personale ferroviario presso altre Amministrazioni statali (n. 511).

PERSONALE FERROVIARIO - ART. 182 E 188. — 3) Quali siano le condizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni transitorie dettate per gli artt. 182

e 188 dello Stato Giuridico del Personale delle F. S. per l'inquadramento nei gradi superiori dei dipendenti rivestiti di qualifiche del cessato gruppo subalterno degli uffici e quelli dell'esercizio con qualifiche di grado inferiore al 10° del preesistente ordinamento ferroviario (n. 512).

RICORSI AMMINISTRATIVI. — 4) Se l'Amministrazione sia tenuta a rilasciare al ricorrente in via straordinaria copia del parere del Consiglio di Stato sulla base del quale è stato deciso il ricorso (n. 513).

### IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE

#### RIMBORSO MAGGIORI ONERI PRODOTTI PETROLIFERI - CARICHI ARRIVATI PRIMA DEL 1° NOVEMBRE 1956. —

1) Se siano applicabili le disposizioni del D. L. 22 novembre 1956, n. 1267 e successive modificazioni a quelle partite di olii minerali importate e nazionalizzate posteriormente al 1° novembre 1956 (n. 20).

#### RIMBORSO MAGGIORI ONERI PRODOTTI PETROLIFERI - IMPORTAZIONE GASOLIO. —

2) Se l'autorizzazione prescritta dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1415 quale presupposto per la rimborsabilità dei maggiori oneri relativi all'importazione di gasolio si identifichi con la normale autorizzazione richiesta dalle norme vigenti in materia di importazioni (n. 21).

### IMPOSTA DI BOLLO

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO. — 1) Se, ai sensi dell'art. 39 della Tariffa All. A, al D. P. 25 giugno 1953, n. 492, gli Enti Provinciali del Turismo, debbano provvedere a pagare l'imposta fissa di bollo di L. 100 per ogni foglio sui processi verbali originali delle deliberazioni, consiliari e presidenziali, soggetti al visto od alla approvazione dell'autorità tutoria (n. 19).

2) Se gli Enti Provinciali del Turismo siano tenuti a sottoporre al bollo del Tribunale i registri dei verbali e delle deliberazioni, consiliari o presidenziali (n. 19).

RICHIESTA DI CERTIFICATI TRIBUTARI. — 3) Se le richieste di certificati tributari rivolti da Agenzie alla Amministrazione Finanziaria debbano essere redatte in bollo (n. 20).

4) Se l'Amministrazione possa esigere che le richieste di certificati fatti per tramite delle Agenzie siano firmate dai contribuenti interessati in presenza di un funzionario dell'ufficio o di notaio o di altro pubblico ufficiale competente ad autenticarne la firma (n. 20).

### IMPOSTA DI SUCCESSIONE

LEGATARIO. — 1) Se, ai sensi dell'art. 66 della legge sulle successioni il legatario sia obbligato solidalmente al pagamento di tutta l'imposta successoria o sia solamente tenuto al pagamento delle tasse relative ai beni ad esso devoluti (n. 30).

2) Se l'osservanza della regola del *solvo et repete* sia condizionata alla possibilità di conoscenza del debito di imposta (n. 30).

## I.G.E.

NOTIFICAZIONE — ART. 143 C. P. C. — 1) Quali siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 C.p.c., che regola la notificazione di atti a persone di residenza dimora e domicilio sconosciuti (n. 89).

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MARITTIMA. — 2) Se una Società assicuratrice che ha stipulato con le Amministrazioni dello Stato un contratto di assicurazione trasporti marittimi possa ottenere dalle Amministrazioni stesse la rivalsa dall'I.G.E. e dell'imposta sulle assicurazioni già corrisposte (n. 90).

## IMPOSTE E TASSE

RICHIESTA DI CERTIFICATI. — 1) Se le richieste di certificati tributari rivolte da Agenzie all'Amministrazione Finanziaria debbano essere redatte in bollo (n. 335).

2) Se l'Amministrazione possa esigere che le richieste di certificati fatti per tramite delle Agenzie siano firmate dai contribuenti interessati in presenza di un funzionario dell'ufficio o di notaio o di altro pubblico ufficiale competente ad autenticarne la firma (n. 335).

«*Solve et repete*». — 3) Se l'osservanza della regola del *solve et repete* sia condizionata alla possibilità di conoscenza del debito di imposta (n. 336).

TRASPORTI MARITTIMI — IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI. — 4) Se una Società assicuratrice che ha stipulato con le Amministrazioni dello Stato un contratto di assicurazione trasporti marittimi possa ottenere dalle Amministrazioni stesse la rivalsa dell'I.G.E. e dell'imposta sulle assicurazioni già corrisposte (n. 337).

## INVALIDI DI GUERRA

ASSISTENZA NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — 1) Se la legge istitutiva R. D. 19 aprile 1923 n. 850 abbia attribuito alla Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra la rappresentanza della intera categoria, ai fini della tutela degli interessi della stessa come tale nelle sedi competenti (n. 14).

2) Se, nell'ipotesi positiva, tale potere autorizzi altresì l'Associazione ad agire in nome e per conto dei singoli componenti la categoria rappresentata (n. 14).

## ISTRUZIONE SUPERIORE

IMMOBILI DEMANIALI — PERMUTA. — Se, ai sensi dello art. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, gli immobili dati in uso gratuito e perpetuo alle Università e Istituti Superiori possano essere permutati con altri immobili (n. 13).

## LAVORO

ART. 38 CONDIZIONI GENERALE PER L'APPALTO DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE — MERCEDI AGLI OPERAI. — 1) Se, ai sensi dell'art. 38 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, la facoltà della Amministrazione di provvedere direttamente al paga-

mento delle mercedi di lavoro mediante prelievi sul prezzo dell'appalto sia concessa all'Amministrazione solo nel corso dei lavori e sia preordinata al regolare svolgimento degli stessi (n. 26).

ENTI PUBBLICI ECONOMICI. — 2) Se debba trovare applicazione nei confronti dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione la legge 14 luglio 1959, n. 741 sul minimo di trattamento per i lavoratori in rapporto allo inquadramento nella categoria professionale (n. 27).

SERVIZIO DI MANOVALANZA. — 3) Se la Amministrazione statale abbia l'obbligo di ricorrere alle prestazioni delle Cooperative di facchini per le operazioni di carico e scarico che non faccia eseguire da personale proprio (n. 28).

## MEZZOGIORNO

CASSA DEL MEZZOGIORNO. — 1) Come debbano essere regolati i rapporti tra la Cassa del Mezzogiorno ed Enti di Riforma nel caso in cui la Cassa debba espropriare per l'esecuzione di opere pubbliche di sua competenza terreni già espropriati per i fini della riforma fondiaria (n. 14).

GARE — CONTRATTI DELLO STATO — IMPRESE MERIDIONALI. — 2) Se sia legittima una circolare la quale stabilisca che un'impresa meridionale che abbia ottenuto una aggiudicazione nelle gare riservate ai sensi della legge 3 ottobre 1950, n. 835, sia tenuta a migliorare l'offerta per adeguarla al prezzo offerto dalla stessa impresa aggiudicataria in una gara nazionale (n. 15).

## NAVE E NAVIGAZIONE

PASSAVANTI PROVVISORIO. — 1) Se, ai sensi dello art. 152 Cod. Nav. il passavanti provvisorio abbia lo stesso valore dell'atto di nazionalità quando è rilasciato per le navi già immatricolate in Italia o all'estero (n. 105).

2) Se il passavanti provvisorio abbia lo stesso valore dell'atto di nazionalità quando è rilasciato per le navi acquistate all'estero e non ancora iscritte nelle matricole (n. 105).

## NOTIFICAZIONE

ART. 143 C. P. C. — Quali siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 C. p. c. che regola la notificazione di atti a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (n. 16).

## PENA

PENE DETENTIVE — REMUNERAZIONE AI DETENUTI. — 1) Quale sia a norma del Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 787, e del Codice penale, la ripartizione della remunerazione che spetta al condannato detenuto (n. 16).

2) Se il provvedimento con il quale ai sensi dello art. 125, 1° comma, reg. cit., il Ministro determina la

misura delle mercedi stabilendo le categorie dei lavoratori avuto riguardo alle specie del lavoro, alla capacità ed al rendimento del detenuto sia suscettibile di eccezione di incostituzionalità (n. 16).

## PENSIONI

**CUMULO DI PENSIONE ORDINARIA CON STIPENDIO PENSIONABILE.** — 1) Se in virtù dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dell'art. 14 della successiva legge 8 aprile 1952, n. 212 sia ammesso il cumulo tra il trattamento di quiescenza non privilegiato e quello di attività di servizio (anche se pensionabile) purchè il primo non ecceda l'importo di L. 60.000 mensili (n. 98).

**DETENZIONE DEL PENSIONATO.** — 2) Se, ai sensi del 1° comma dell'art. 94 della legge 10 agosto 1950, n. 648, durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna, che non importi la perdita della pensione o dell'assegno già conseguito dal militare o dal civile, gli assegni stessi siano soggetti alla ritenuta della metà (n. 99).

3) Se la norma del 1° comma dell'art. 94 citata legge, debba essere applicata in tutti quei casi in cui si ha una effettiva detenzione continua di durata superiore ad un anno per l'espiazione di una o più pene indipendentemente dalla entità di ciascuna pena, ed indipendentemente dal provvedimento di cumulo (n. 99).

4) Se la ritenuta della metà della pensione debba essere commisurata, non alla pena irrogata, ma alla effettiva durata dello stato di detenzione (n. 99).

## PRESCRIZIONE

**DOMANDA DI REVISIONE PREZZI.** — Se la domanda di revisione di prezzi in un contratto di appalto di OO. PP. abbia o meno l'effetto interruttivo previsto dallo art. 2945, 1° comma Codice civile (n. 37).

## PREVIDENZA ED ASSISTENZA

**CONTRIBUTI DI PREVIDENZA.** — Se debbono essere corrisposti gli interessi di mora richiesti dall'I.N.P.S. sui contributi di previdenza che le Gestioni Commissariali Governative di pubblici trasporti in concessione devono corrispondere a norma della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 (n. 38).

## PREZZI

**DOMANDA REVISIONE PREZZI.** — 1) Se la domanda di revisione di prezzi in un contratto di appalto di OO. PP. abbia o meno l'effetto interruttivo previsto dallo art. 2945, 1° comma Codice civile (n. 46).

**RIMBORSO MAGGIORI ONERI PRODOTTI PETROLIFERI - CARICHI ARRIVATI PRIMA DEL 1° NOVEMBRE 1956.** — 2) Se siano applicabili le disposizioni del D. L. 22 novembre 1956, n. 1267 e successive modificazioni a quelle partite di olii minerali importate e nazionalizzate posteriormente al 1° novembre 1956 (n. 47).

**RIMBORSO MAGGIORI ONERI PRODOTTI PETROLIFERI - IMPORTAZIONE GASOLIO.** — 3) Se l'autorizzazione prescritta dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1415 quale presupposto per la rimborsabilità dei maggiori oneri relativi alla importazione di gasolio si identifichi con la normale autorizzazione richiesta dalle norme vigenti in materia di importazioni (n. 48).

## PROPRIETA INTELLETTUALE

**INVENZIONI EFFETTUATE DA AGENTI FERROVIARI.** — 1) Come siano regolati i rapporti tra l'Azienda delle F. S. ed i propri agenti inventori (n. 19).

2) Se la Convenzione Internazionale U.I.C.-O.R.E. concernente le invenzioni collegate ai lavori dell'O.R.E., effettuate da agenti delle Amministrazioni Ferroviarie nell'ambito delle loro funzioni, possa essere pienamente esecutiva in Italia (n. 19).

## REGIONI

**REGIONE SICILIANA - ZONA INDUSTRIALE DI MESSINA.** — 1) Quali siano i poteri di gestione che competono allo Stato, sulle base delle disposizioni contenute nell'art. 23 D. L. 11 gennaio 1925, n. 26, sulle opere pubbliche già costruite in esecuzione del piano regolatore della zona industriale di Messina (n. 88).

**REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE - TRASPORTI IN CONCESSIONE.** — 2) Se il potere di sorveglianza sulle funicolari aeree nelle Regioni Trentino e Alto Adige spetti allo Stato o alla Regione (n. 89).

## RICORSI AMMINISTRATIVI

**RICORSO STRAORDINARIO.** — Se l'Amministrazione sia tenuta a rilasciare al ricorrente in via straordinaria copia del parere del Consiglio di Stato sulla base del quale è stato deciso il ricorso (n. 5).

## RIFORMA FONDARIA

**ASSEGNAZIONE DELLE TERRE AI CONTADINI - ESTROMISSIONE.** — 1) Quali siano i casi nei quali, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 per l'assegnazione ai contadini delle terre dell'Ente Maremma, l'assegnatario delle terre stesse possa essere estromesso dal fondo in via amministrativa (n. 5).

**RAPPORTI TRA LA CASSA DEL MEZZOGIORNO E GLI ENTI DI RIFORMA FONDARIA.** — 2) Come debbano essere regolati i rapporti tra la Cassa del Mezzogiorno ed Enti di Riforma nel caso in cui la Cassa debba espropriare per l'esecuzione di opere pubbliche di sua competenza terreni già espropriati per i fini della riforma fondiaria (6).

## SEQUESTRO

**AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - SEQUESTRO CONSERVATIVO.** — Se possa precedersi a sequestro conservativo contro una società per azioni sottoposta ad amministrazione controllata (n. 15).

## SERVITU'

**SERVITÙ MILITARI - DEPOSITO CARBURANTI.** — 1) Se la fascia di larghezza di ml. 100 dalla recinzione dell'opera militare, nella quale non possono tenersi depositi di materiale infiammabile, debba sussistere tra il perimetro esterno della recinzione e il confine del deposito ovvero tra quello ed i serbatoi che nel deposito sono compresi (n. 27).

**SERVITÙ MILITARI - INDENNITÀ.** — 2) Se l'indennità per l'imposizione della servitù di un acquedotto militare debba essere concordata con il possessore del terreno, assegnatario dell'Ente Maremma con patto di riservato dominio o con l'Ente (n. 28).

## SOCIETÀ

**RAPPRESENTANZA LEGALE.** — Se una disposizione statutaria di una società per azioni iscritta all'albo degli esattori, la quale stabilisca che tale società abbia più di un rappresentante legale, sia compatibile con le esigenze indicate nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104 (n. 92).

## STRADE

**PASSAGGI A LIVELLO.** — Quali siano le interferenze tra le norme del Nuovo Codice della Strada e le norme del Regolamento di Polizia Ferroviaria in materia di passaggi a livello (n. 34).

## TRASPORTO

**MERCI IN TRANSITO - TARIFFE ECCEZIONALI.** — 1) Se la tariffa eccezionale n. 253 per le merci in transito che attraversano l'Italia tra due punti del confine ter-

restre, sia applicabile anche nel caso che la merce proveniente dall'estero sia imbarcata in un porto italiano su navi di nazionalità estera per esservi consumata durante la navigazione (n. 48).

**TRASPORTO FERROVIARIO.** — 2) Se le norme stabilite dalle Condizioni e Tariffe delle F. S. per regolare l'attività dell'Amministrazione prima della stipulazione del contratto di trasporto siano norme o azione o norme di relazione (n. 49).

3) Se dalle stesse possano derivare a favore del cittadino diritti soggetti perfetti tutelabili davanti alla autorità giudiziaria ordinaria (n. 49).

4) Se sia proponibile la domanda per risarcimento di danni conseguenti a rifiuto di trasporto da parte della Amministrazione in base al combinato disposto degli artt. 1 e 64 delle Condizioni e Tariffe, per la mancata presentazione del reclamo in via amministrativa (n. 49).

## TURISMO

**ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.** — 1) Se, ai sensi dell'art. 39 della Tariffa, All. A. al D. P. 25 giugno 1953, n. 492, gli Enti Provinciali del Turismo debbano provvedere a pagare l'imposta fissa di bollo di L. 100 per ogni foglio sui processi verbali originali delle deliberazioni, consiliari o presidenziali, soggetti al visto o alla approvazione dell'autorità tutoria (n. 14).

2) Se gli Enti Provinciali del Turismo siano tenuti a sottoporre al bollo del Tribunale i registri dei verbali e delle deliberazioni, consiliari o presidenziali (n. 14).

**STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO.** — 3) Quali siano gli organi ai quali ai sensi del R. D. L. 15 aprile 1926, n. 765 siano stati demandati il riconoscimento e la delimitazione dei territori per la costituzione di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo (n. 15).

4) Se un'Azienda autonoma possa essere costituita per una sola parte del territorio di una stazione (n. 15).

